



Comune di
MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1617 DEL 21/09/2018

AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ

Numero proposta: 3423

OGGETTO: Misure di contenimento del traffico veicolare. Modifiche alla disciplina di accesso alla ZTL "Cerchia dei Bastioni" "Area C". Adeguamento della disciplina "Area C" alla disciplina denominata "Area B" approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 del 02.08.2018.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione comunale.

Immediatamente eseguibile.

L'Anno duemiladiciotto, il giorno ventuno, del mese di settembre, alle ore 10.45, nella sala giunta del palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12 amministratori in carica:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
SALA GIUSEPPE	SINDACO	SI
SCAVUZZO ANNA	VICE SINDACO	SI
COCCO ROBERTA	ASSESSORE	SI
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	ASSESSORE	SI
GALIMBERTI LAURA	ASSESSORE	SI
GRANELLI MARCO	ASSESSORE	SI
GUAINERI ROBERTA	ASSESSORE	SI

LIPPARINI LORENZO	ASSESSORE	SI
MAJORINO PIERFRANCESCO	ASSESSORE	SI
MARAN PIERFRANCESCO	ASSESSORE	NO
RABAIOTTI GABRIELE	ASSESSORE	SI
TAJANI CRISTINA	ASSESSORE	SI
TASCA ROBERTO	ASSESSORE	SI

Assume la presidenza il Sindaco SALA Giuseppe

Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario ZACCARIA Mariangela

E' altresì presente: Direttore Generale Malangone Christian

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;

Vista la proposta dell'Assessore GRANELLI Marco Pietro in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall'art. 2 - comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell'11/02/2013;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000

Milano



Comune
di Milano

**DIREZIONE MOBILITÀ AMBIENTE ED ENERGIA
AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MOBILITA'
AREA TRASPORTO PUBBLICO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Misure di contenimento del traffico veicolare. Modifiche alla disciplina di accesso alla ZTL “Cerchia dei Bastioni” “Area C”. Adeguamento della disciplina “Area C” alla disciplina denominata “Area B” approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 del 02.08.2018.

**Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione comunale.
Immediatamente eseguibile.**

=====

**IL DIRETTORE
AREA PIANIFICAZIONE
E PROGRAMMAZIONE MOBILITA’**
Ing. Stefano Riazzola
f.to digitalmente

**IL DIRETTORE
AREA TRASPORTO PUBBLICO**
Dott. Angelo Pascale
f.to digitalmente

**IL DIRETTORE
MOBILITA’ AMBIENTE ED ENERGIA**
Arch. Filippo Salucci
f.to digitalmente

L’ASSESSORE MOBILITA’ ED AMBIENTE
Marco Granelli
f.to digitalmente

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Milano, in collaborazione con altri Enti e Regione Lombardia, è attivo nell'individuare misure strutturali e temporanee al fine di ridurre le emissioni atmosferiche da traffico veicolare;
- il quadro normativo è costituito da misure adottate, sia strutturalmente che temporaneamente, a livello locale, regionale e su scala sovraregionale. Oltre ai provvedimenti maggiormente noti vigenti nel Comune di Milano ed i divieti di circolazione previsti da Regione Lombardia, si annovera, tra questi, l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano (di seguito per brevità "Accordo di Programma di bacino padano"), sottoscritto, in data 09.06.2017, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea e attualmente pendenti;
- tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno, da parte delle Regioni firmatarie, ad attuare le misure regionali di competenza;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 02.08.2018, avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)", Regione Lombardia ha integrato le disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli di cui alle DD.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 7095/17;
- con la suddetta deliberazione sono state integrate le disposizioni strutturali regionali inerenti la circolazione dei veicoli:
 - aggiungendo, in affiancamento alle limitazioni già vigenti, il divieto di circolazione, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per gli autoveicoli di classe "Euro 3 diesel";
 - estendendo a tutto l'anno, a partire dal 1° ottobre 2018, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, il divieto di circolazione per gli autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel", "Euro 1 diesel" ed "Euro 2 diesel".

Visto che

- nell'ambito della strategia del Comune di Milano, in data 02.08.2018 è stata approvata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018, avente ad oggetto la "Ridefinizione del perimetro della Zona Traffico Limitato istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2927/2011 riprogettata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1055/2015 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58/2016. Regolamentazione della circolazione dei veicoli superiori a 12 metri di lunghezza e trasportanti merce pericolose. Approvazione della disciplina viabilistica low emission zone denominata "Area B". Il riferimento alla richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 2927/2011, anziché alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 2927/2001, è un mero errore materiale come si evince chiaramente all'interno del testo del provvedimento di Giunta e dalla successione delle norme richiamate;
- con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 è stata definita – modificando il perimetro della Zona Traffico Limitato istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2927/2001 riprogettata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1055/2015 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58/2016 - una zona a traffico limitato finalizzata alla massima inclusione del territorio e in particolare delle aree caratterizzate da elevata densità residenziale, al fine di dare maggiore efficacia al provvedimento e rendendo ancora più stringente l'obiettivo di comprendere la più ampia quota del territorio stesso nonché della popolazione residente;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 è stata quindi approvata, all'interno della perimetro della ZTL di cui sopra, una nuova disciplina viabilistica, denominata "Area B", basata sulle seguenti linee:
 - A. Divieto di accesso all'interno della ZTL dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì alla domenica, per i veicoli, categoria N ed O, che trasportano merci pericolose ad eccezione dei veicoli indicati nelle premesse della sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018.
 - B. Divieto di accesso all'interno della ZTL dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per i veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore m. 12, ad eccezione dei veicoli indicati nelle premesse della sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018.
 - C. Divieto di accesso all'interno della ZTL dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dei veicoli individuati sulla base delle proprie prestazioni ambientali, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 della sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018.

Considerato che:

- per quanto concerne il divieto di circolazione per i veicoli individuati sulla base delle prestazioni ambientali, all'interno del Comune di Milano sono già vigenti provvedimenti che regolamentano la circolazione dei veicoli in base alle relative classi di inquinamento e quindi alle proprie prestazioni ambientali;
- tra i provvedimenti viabilistici di carattere ambientale più importanti si annovera la disciplina denominata "Area C", approvata in via definitiva con D.G.C. n. 588/2013 del

27.03.2013, successivamente modificata ed integrata, vigente all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni;

- la suddetta disciplina è articolata su due linee di azioni complementari consistenti nel precludere l'accesso ai veicoli maggiormente inquinanti e nell'applicare a tutti i veicoli in accesso il pagamento di una somma, con la sola esenzione a favore di veicoli strettamente ecologici;
- la disciplina "Area C" prevede un periodo di applicazione valevole per tutte le categorie veicolari, dalle ore 07.30 alle ore 19.30 nei giorni feriali di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, e dalle 07.30 alle 18.00 nei giorni feriali di giovedì;
- le misure attraverso cui si attua la leva ambientale della vigente disciplina "Area C" sono, quindi, i divieti di accesso per le classi più inquinanti e l'esenzione dal pagamento della somma di accesso per i soli veicoli elettrici e, sino al 30.09.2019, per i veicoli ibridi;
- per quanto concerne i divieti di accesso per i veicoli più inquinanti la vigente disciplina "Area C" prevede il divieto di accesso per:
 - i veicoli alimentati a benzina Euro 0;
 - i veicoli alimentati a gasolio Euro 0, 1, 2, 3 e 4 ed Euro I, II, III e IV.

Attualmente sono derogati dal suddetto divieto le seguenti categorie:

- motoveicoli, ciclomotori e velocipedi;
- veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo;
- veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, co. 1 del D.P.R. 16.11.1992, n. 495;
- veicoli appartenenti o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile;
- veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria sul territorio della Città di Milano indicati dal competente Settore del Comune di Milano;
- veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio della Città di Milano indicati dal competente Settore del Comune di Milano;
- autoambulanze;
- veicoli alimentati a gasolio Euro 3 ed Euro III dotati di filtro antiparticolato di serie perché equiparati, dal punto di vista delle emissioni di massa di particolato allo scarico, alle classi Euro non soggette al divieto di accesso;
- veicoli alimentati a gasolio Euro 4 ed Euro IV dotati di filtro antiparticolato di serie perché equiparati, dal punto di vista delle emissioni di massa di particolato allo scarico, alle classi Euro non soggette al divieto di accesso;

- veicoli adibiti ai seguenti servizi di trasporto pubblico di linea di cui all'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n° 6/2012, classificati in servizi comunali, servizi di area urbana e servizi interurbani;
- veicoli adibiti ai seguenti servizi di trasporto pubblico di linea di cui all'art. 2 comma 4 della Legge Regionale n° 6/2012 per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione a sostare presso uno stallo interno alla ZTL Cerchia dei Bastioni, classificati in servizi di collegamento al sistema aeroportuale, servizi finalizzati e servizi di granturismo;
- servizio di taxi;
- servizio di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e della Legge 15 gennaio 1992, n° 21, effettuato con veicoli che non superino i nove posti incluso il conducente;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da gravi patologie e malattie rare che richiedono terapie salvavita, certificate dalla struttura sanitaria che eroga la prestazione all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni . Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site all'interno della ZTL. È riconosciuta altresì ai residenti all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno della ZTL;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone dirette alle strutture di pronto soccorso che ne certificano l'avvenuta prestazione. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site all'interno della ZTL. È riconosciuta altresì ai residenti all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno della ZTL;
- veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all'interno della ZTL.

Sono altresì autorizzati ad accedere e transitare i seguenti veicoli:

- sino al 30 settembre 2018, i veicoli alimentati a gasolio Euro 4 di proprietà di soggetti che sono residenti, o equiparati, all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni – “Area C”;
- sino al 30 settembre 2018, i seguenti veicoli alimentati a gasolio Euro IV:
 - veicoli destinati al trasporto cose classificabili come “Diesel Pesanti”, cioè alimentati a gasolio e dotati di motori ad accensione spontanea, omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche e integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE;
 - veicoli destinati all'autonoleggio da rimessa con conducente – NCC – superiori a nove posti, classificabili come “Diesel Pesanti”, cioè alimentati a gasolio e dotati di motori ad accensione spontanea, omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE;
- sino al 30 settembre 2018, i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale, le cui alimentazioni sono soggette al divieto di accesso, esercenti esclusivamente

pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta rifiuti;

- sino al 30 settembre 2019 i veicoli alimentati a gasolio Euro 0,1,2,3 dotati di filtro antiparticolato after-market, che abbiano la classe Euro di adeguamento riportata sulla carta di circolazione pari almeno a Euro 4, per i veicoli "Diesel Leggeri", ed Euro IV per i veicoli "Diesel Pesanti";
- sino al 30 settembre 2019, i veicoli trasporto persone alimentati a gasolio Euro 3 ed Euro 4 di proprietà o in uso esclusivo ai dipendenti di Forze Armate, Forze di Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Ufficiali giudiziari che per comprovate ragioni di servizio debbano accedere alla ZTL Cerchia dei Bastioni – "Area C".
- sino al 30 settembre 2020 i veicoli alimentati a gasolio Euro 4 classificati come "Diesel Leggeri" ed Euro IV classificati come "Diesel Pesanti" dotati di un filtro antiparticolato after market;

Ritenuto che:

- la suddetta disciplina "Area C", essendo vigente all'interno di un ambito territoriale più ristretto ed interno al perimetro della ZTL in cui vige la disciplina denominata "Area B", deve necessariamente essere resa coerente con la disciplina di *low emission zone* denominata "Area B" prevedendo, a tal fine, misure più restrittive o quantomeno uguali;
- al fine di rendere coerente le due discipline è necessario integrare e modificare la vigente disciplina "Area C" secondo i seguenti elementi essenziali:
 - rendere uniforme il periodo di vigenza delle due discipline;
 - estensione del divieto di accesso ai veicoli sino ad oggi rientranti in classi ambientali non assoggettate a limitazioni;
 - applicazione del solo divieto di accesso anche alle categorie più inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori, mentre continueranno ad essere esenti dal pagamento della somma di accesso in "Area C" le restanti categorie di motoveicoli e ciclomotori meno inquinanti;
 - razionalizzazione delle deroghe al divieto di accesso coerentemente a quanto previsto dalla disciplina "Area B";
 - applicare le nuove misure prevedendo, al tempo stesso, misure di accompagnamento.

Viste:

le motivazioni riportate in Relazione Tecnica e che qui si intendono integralmente richiamate, si propone di deliberare le seguenti modifiche all'attuale disciplina "Area C":

- al fine di consentire l'introduzione progressiva dei divieti di accesso previsti dalla nuova disciplina "Area B", è opportuno prevedere, in concomitanza all'entrata in vigore di tale disciplina, che i divieti di accesso dalla medesima previsti siano parimenti applicati anche all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C", ma con l'applicazione temporale anticipata di un anno rispetto a quanto previsto dalla disciplina "Area B", ad eccezione delle seguenti categorie:

- residenti, ed equiparati, all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni;
- veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico;
- motoveicoli e ciclomotori;
- veicoli trasporto cose alimentati a gasolio Euro 6/VI;

per le cui categorie il divieto di accesso entrerà in vigore nel medesimo termine di cui alla richiamata disciplina "Area B";

- di determinare, quindi, a parziale modifica ed integrazione della vigente disciplina, le regole del divieto di accesso all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" secondo quanto indicato in ALLEGATO 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ferme restando le vigenti regole del divieto di accesso in "Area C", l'entrata in vigore delle nuove regole contenute nell'ALLEGATO 2 sarà definita con successivi provvedimenti attuativi in concomitanza con l'avvio della disciplina "Area B", nell'ambito delle date parimenti indicate nell'ALLEGATO 2;
- modificare, in concomitanza all'entrata in vigore della nuova disciplina "Area B", e quindi della disciplina di cui all'ALLEGATO 2, l'orario di vigenza della disciplina "Area C" nella giornata feriale del giovedì, prevedendo, quindi, l'applicazione della disciplina nel suo complesso, inclusi il divieto per i veicoli superiori a metri 7,50 ed il pagamento della somma di accesso, dalle ore 07.30 alle 19.30, in modifica all'attuale 07.30 – 18.00 come determinato con D.G.C. n. 588/2013 del 27.03.2013;
- sono esclusi dal divieto di accesso, secondo le modalità che saranno indicate nei provvedimenti attuativi, i seguenti veicoli:
 - velocipedi;
 - veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo;
 - veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, co. 1 del D.P.R. 16.11.1992, n. 495;
 - autoambulanze;
 - veicoli appartenenti o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alle Associazioni che esercitano attività riconosciuta di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile;
 - veicoli appartenenti o in uso esclusivo a enti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano o da altre istituzioni preposte, che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria per l'espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica la cui sede di servizio è all'interno del Comune di Milano;
 - veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio della Città di Milano indicati dalla competente Area del Comune di Milano;
 - veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da gravi patologie e malattie rare che richiedono terapie salvavita, certificate dalla struttura sanitaria che eroga la prestazione all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni. Tale deroga è

- riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site all'interno della ZTL. È riconosciuta altresì ai residenti all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno della ZTL;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone dirette alle strutture di pronto soccorso che ne certificano l'avvenuta prestazione. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site all'interno della ZTL. È riconosciuta altresì ai residenti all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno della ZTL;
 - veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all'interno del Comune di Milano.
- Rispetto alla disciplina vigente, quindi, saranno assoggettati alle regole del divieto di accesso determinate in relazione alle prestazioni ambientali dei veicoli, come riportate in ALLEGATO 2, i seguenti veicoli:
 - motoveicoli e ciclomotori;
 - veicoli alimentati a gasolio Euro 3/III ed Euro 4/IV dotati di filtro antiparticolato di serie. La circolazione di tali veicoli, sinora considerati dal punto di vista del PM10 equiparabili alle classi non soggette a limitazioni, con l'introduzione della disciplina "Area B", che regolamenta ai fini dell'individuazione dei divieti di accesso tutte le classi Euro e che considera ai fini dei medesimi divieti, non solo il PM10 ma anche gli NOx, deve essere necessariamente regolamentata sulla base dei nuovi criteri;
 - veicoli adibiti ai seguenti servizi di trasporto pubblico:
 - di linea di cui all'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n° 6/2012, classificati in servizi comunali, servizi di area urbana e servizi interurbani;
 - veicoli adibiti ai seguenti servizi di trasporto pubblico di linea di cui all'art. 2 comma 4 della Legge Regionale n° 6/2012 per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione a sostare presso uno stallo interno alla ZTL Cerchia dei Bastioni, classificati in servizi di collegamento al sistema aeroportuale, servizi finalizzati e servizi di granturismo;
 - servizio di taxi;
 - servizio di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e della Legge 15 gennaio 1992, n° 21, effettuato con veicoli che non superino i nove posti incluso il conducente.

Per questi la disciplina "Area B" non prevede deroghe senza limiti temporali quanto piuttosto differenti termini di decorrenza dei divieti.

Considerata la natura del servizio svolto, per questi veicoli il divieto di accesso all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni entrerà in vigore parallelamente a quello previsto per la disciplina "Area B" senza alcun anticipo di un anno come previsto, in via generale, per le altre categorie.

- Per quanto concerne i veicoli che hanno installato un filtro antiparticolato after-market, attualmente è prevista, come da D.G.C. n. 1751/2017 del 06.10.2017, la seguente deroga:
 - sino al 30 settembre 2019, per i veicoli alimentati a gasolio Euro 0,1,2 e 3 dotati di filtro antiparticolato after-market, che abbiano la classe Euro di adeguamento

riportata sulla carta di circolazione pari almeno a Euro 4, per i veicoli “Diesel Leggeri”, ed Euro IV per i veicoli “Diesel Pesanti”;

- sino al 30 settembre 2020, per i veicoli alimentati a gasolio Euro 4 classificati come “Diesel Leggeri” ed Euro IV classificati come “Diesel Pesanti” dotati di un filtro antiparticolato after market.

Visto il mancato aggiornamento del quadro normativo nazionale in tema di omologazione di filtri antiparticolato si propone di modificare la vigente disciplina “Area C” rendendola coerente con le tempistiche previste dalla disciplina “Area B”, applicando la regola generale di anticipare di un anno i relativi divieti nella ZTL Area C, fatte salve le limitazioni regionali vigenti durante il semestre invernale, se trattasi di veicoli rientranti nelle categorie soggette a divieto.

- Rispetto alla disciplina vigente saranno inoltre assoggettati alle regole del divieto di accesso i veicoli a doppia alimentazione gasolio Euro 0, 1 e 2 – gas naturale o gpl. Per questi, infatti, si è tenuto conto delle nuove limitazioni regionali alla circolazione, che estendono a tutto l’anno, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, il divieto di circolazione per gli autoveicoli di classe “Euro 0 benzina o diesel”, “Euro 1 diesel” ed “Euro 2 diesel” e che non derogano, da tale divieto, i veicoli a doppia alimentazione gasolio-gas. Per tali veicoli, quindi, si propone il divieto di accesso per i veicoli a doppia alimentazione la cui classe Euro, riferita all’alimentazione a gasolio, è soggetta al divieto regionale per tutto l’anno, ovvero gasolio Euro 0, 1 e 2. Per i restanti l’accesso sarà consentito fermo restando la vigenza delle limitazioni regionali durante il semestre invernale.
- Posticipare sino all’entrata in vigore della nuova disciplina “Area B” e quindi della disciplina definita all’ALLEGATO 2, rispetto al previsto termine del 1° ottobre 2018, il divieto per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale esercenti esclusivamente pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta rifiuti . Il posticipo di tale termine è giustificato dal fatto che la circolazione di questi mezzi sarà regolamentata attraverso le misure contenute nella nuova disciplina.
- Posticipare al 1° ottobre 2019, rispetto al previsto termine di decorrenza del 1° ottobre 2018 previsto con la D.G.C. n. 1907/2016 del 18.11.2016 poi modificata con D.G.C. n. 1751/2017 del 06.10.2017, il divieto di accesso per i veicoli alimentati a gasolio Euro 4 nella disponibilità di residenti all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni ed equiparati. In particolare, è posticipata sino al 31.12.2018 la vigente disciplina secondo cui possono accedere con 40 accessi annui gratuiti oltre i quali possono accedere dietro pagamento della somma agevolata pari ad € 2,00. A partire dal 1° gennaio 2019 saranno invece riconosciuti loro 40 accessi da effettuare entro il termine del 30 settembre 2019. Al termine dei 40 accessi e comunque oltre tale termine non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione.
- Per quanto concerne l’esenzione dal pagamento della somma di accesso all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni “Area C” per i veicoli ibridi, attualmente prevista sino alla data del 30 settembre 2019, come da D.G.C. n. 1907/2016 del 18.11.2016 poi modificata con D.G.C. n. 1751/2017 del 06.10.2017, si propone di:

- mantenere tale previsione per le autovetture (classe M1) ibride con contributo emissivo di CO₂ > 75 g/km;
- posticipare il termine, differenziandolo a seconda dell'effettivo contributo emissivo di CO₂, secondo il seguente criterio:
 - posticipare al 30 settembre 2023, rispetto al termine del 30 settembre 2019, l'esenzione dal pagamento della somma di accesso per le autovetture (classe M1) ibride con contributo emissivo di CO₂ ≤ 75 g/km;
 - posticipare al 30 settembre 2030, rispetto al termine del 30 settembre 2019, l'esenzione dal pagamento della somma di accesso per le autovetture (classe M1) ibride con contributo emissivo di CO₂ ≤ 50 g/km;
- posticipare al 30 settembre 2023, rispetto al termine del 30 settembre 2019, l'esenzione dal pagamento della somma di accesso all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" per tutti gli autoveicoli ibridi diversi dalle autovetture (ovvero per le classi M2, M3, N1, N2, N3). Infatti, le informazioni tecnico-scientifiche attualmente a disposizione suggeriscono come i valori-soglia sopra definiti per le autovetture potrebbero non essere adeguati per le altre tipologie di autoveicoli, per le quali la bibliografia ed i riferimenti normativi non consentono al momento di delineare specifici valori-soglia. Entro il 30 settembre 2023 sarà condotta una nuova ricognizione in merito al fine di verificare la fattibilità di introdurre una nuova regolamentazione per le classi veicolari di cui al presente alinea.

Considerato inoltre che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1907/2016 del 18.11.2016 è stato istituito all'interno della stessa ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" il divieto di accesso dalle ore 08.00 alle ore 10.00, di tutti i giorni da lunedì a venerdì feriali, per i veicoli destinati al trasporto cose ad eccezione dei veicoli elettrici;
- in deroga al suddetto divieto è stata prevista la possibilità di accedere in via sperimentale a determinate categorie di veicoli;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1751/2017 del 06.10.2017 è stato deliberato di proseguire, sino al 30 settembre 2018, il periodo sperimentale nel corso del quale il suddetto divieto di accesso per i veicoli destinati al trasporto cose, non si applica ai seguenti veicoli:
 - veicoli classificati come furgone isothermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - veicoli adibiti a trasporto di merci alimentari deperibili destinate a esercizi di somministrazione, rivendite o eventi, interni alla ZTL, con inizio attività dopo le ore 9:00;
 - veicoli destinati al trasporto di cose uso di terzi;
 - veicoli appartenenti alla categoria "veicoli di servizio" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 588/2013 e s.m.i. in relazione a documentati interventi in emergenza, così specificati:
 - veicoli destinati al trasporto cose e veicoli speciali intestati ad una impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio - Codici ATECORI 2007 sezione D, divisione

35; sezione E, divisione da 36 a 39; Sezione J, divisione 61, registrati nel sistema MyAreaC come “veicoli di servizio” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 588/2013 e s.m.i., nella disponibilità di società di imprese che svolgono attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti come specificato dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46;

- i veicoli registrati nel sistema MyAreaC come “veicoli di servizio” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 588/2013 e s.m.i., il cui intervento non programmabile, all’interno della ZT, non è procrastinabile in quanto indispensabile a garantire il regolare esercizio di un’attività economica nella fascia oraria d’interesse;
 - veicoli utilizzati da fiorai per l’allestimento di cerimonie e di eventi;
 - autofunebri;
 - trasporto farmaci urgenti;
 - veicoli adibiti al trasporto e consegna di bevande presso ristoranti siti all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che necessitano un approvvigionamento nella prima fascia mattutina;
 - il suddetto periodo di sperimentazione è funzionale anche alla verifica dell’efficacia delle misure adottate integrandole, eventualmente, con ulteriori correttivi;
 - durante il suddetto periodo sperimentale, da un confronto costante con i vari portatori d’interesse è emersa la necessità di integrare l’elenco dei soggetti derogati al divieto di accesso, dalle ore 08.00 alle ore 10.00, con la seguente categoria qui di seguito proposta:
 - veicoli trasporto cose nella disponibilità di liberi professionisti ingegneri e architetti, regolarmente iscritti presso i rispettivi ordini professionali, per consentire il trasporto delle attrezzature connesse allo svolgimento della professione all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni.
- La deroga, motivata da esigenze lavorative non procrastinabili, deve essere richiesta secondo le modalità indicate nei provvedimenti attuativi;
- alla luce della nuova disciplina “Area B”, che andrà a regolamentare la circolazione dinamica veicolare su tutto il territorio ed i conseguenti effetti anche sulla ZTL Cerchia dei Bastioni “Area C”, si propone di posticipare il termine della suddetta sperimentazione al 30 settembre 2019, per avere un monitoraggio ed una valutazione più complessiva alla luce anche delle novità intervenute.

Rilevato che:

- tra le misure previste nella disciplina “Area C” vi è il pagamento di una somma di accesso all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni, ad eccezioni di talune categorie a cui è riconosciuta l’esenzione dal pagamento della stessa;
- durante la gestione del provvedimento sono state rilevate situazioni che, a seguito di valutazione, si reputano meritevoli di un trattamento differenziato;
- si ritiene di integrare, a decorrere dal 1° ottobre 2018, le categorie esentate dal pagamento della somma di accesso previste dalla disciplina vigente, come da D.G.C. 588/2013 del 27.03.2017, con la seguente categoria:

- veicoli in uso ai volontari riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria per l'espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica da parte di volontari la cui sede di servizio è all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni e terminano il turno tra le ore 23.00 e le ore 6.00.

Visto che:

- ai sensi del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 14.04.2016 e s.m.i., il competente Municipio 1 ha espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione con deliberazione n°19 del 13.09.2018;
- il suddetto parere contiene, altresì, le seguenti osservazioni contenenti richieste:
 - *prevedere che il processo sia accompagnato da una accurata periodica e approfondita comunicazione ai cittadini durante tutto l'arco del suo svolgimento, al fine di una adeguata consapevolezza circa le limitazioni, attraverso informative personalizzate trasmesse ai proprietari di veicoli, circa i provvedimenti;*
 - *eliminare l'anticipo di un anno relativo ad Area C delle limitazioni previste per Area B (che comunque devono escludere i residenti e gli altri veicoli previsti) o comunque – in specie ai fini di specifica informazione di cui sopra – definire che le anticipazioni di un anno decorrano dalla scadenza prevista da area B al 1.10.2020;*
 - *prevedere che per ciclomotori e motoveicoli a benzina euro 2, in relazione alle scansioni di progressività temporale - tenuto conto delle ridotte emissioni di detti veicoli nonché del fatto che la stessa direttiva europea disciplina sia i motoveicoli euro 2 che euro 3 - che il divieto di circolazione sia postposto al 1.10.2026.*
- rispetto alle richieste di cui sopra si rappresenta quanto segue:
 - in accoglimento dell'invito di dare adeguata informazione, sono programmate, da parte dell'amministrazione, specifiche misure volte proprio a favorire la conoscenza delle nuove misure in prossimità della relativa entrata in vigore;
 - in merito alla richiesta di eliminare l'anticipo di un anno relativo ad "Area C" delle limitazioni previste per "Area B", si rappresenta che questa previsione - oltre a prevedere già per talune categorie, riportate nelle premesse, che il divieto di accesso in "Area C" sia allineato, e non anticipato, rispetto a quello di "Area B" - è in linea con la politica di mobilità sostenibile attuata da tempo nella ZTL Cerchia dei Bastioni e con la mozione avente Ordine del Giorno 227/2018 "Misure contro l'inquinamento atmosferico" con cui il Consiglio Comunale ha chiesto l'adozione di una "low emission zone" per la riduzione di emissioni nell'atmosfera e misure progressivamente più stringenti per la disciplina "Area C" vigente all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni;
 - in merito alla richiesta di postporre il divieto di circolazione di ciclomotori e motoveicoli euro 2 a benzina, pur essendo dei motori a 4 tempi, essi sono caratterizzati da emissioni di ossidi di azoto (NOx) in linea con quelle degli autoveicoli a benzina di analoga classe tecnologica. Pertanto, tenendo anche conto che attualmente le migliori tecnologie motoristiche sono di classe Euro 6 per gli autoveicoli ed Euro 5 per i ciclomotori e i motoveicoli, le tempistiche di attuazione

dei divieti per tutti i veicoli a benzina, proposte con il presente provvedimento, sono ritenute coerenti con i criteri ambientali alla base del provvedimento;

- con la medesima deliberazione il Municipio 1 propone che *sia formulata a Regione Lombardia e allo Stato apposita richiesta di erogazione di adeguati contributi anche a cittadini a sostegno all'acquisto di veicoli o motoveicoli e ciclomotori elettrici, in sostituzione di veicoli per i quali sono previste limitazioni (a partire dai veicoli diesel e motoveicoli e ciclomotori)*;
- si ritiene condivisibile la suddetta proposta, il Comune di Milano sarà parte attiva a tal fine presso Regione e Stato.

Ritenuto:

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di attivare tutti i provvedimenti conseguenti per dare attuazione agli indirizzi sopra espressi.

Visti:

- gli artt. 48, 49 e 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 43 dello Statuto del Comune di Milano;
- l'art. 7, comma 9, del D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;
- il D.P.R. n° 250/99;
- la Relazione tecnica redatta da Amat Srl, consegnata all'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità con nota avente PG n. AMAT/1865 del 18.09.2018 (ALLEGATO 1);
- i pareri di competenza espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Pianificazione e Programmazione Mobilità, dal Responsabile dell'Area Trasporto Pubblico e dal Ragioniere Generale, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, anch'esso allegato quale parte integrante;

DELIBERA

per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento e nella Relazione Tecnica predisposta da Amat S.r.l., allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1):

1. Di posticipare al 1° ottobre 2019, rispetto al termine del 1° ottobre 2018 previsto dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 1907/2016, come modificata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 1751/2017, il divieto di accesso per i veicoli alimentati a gasolio Euro 4 nella disponibilità di residenti all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni ed equiparati.

In particolare, è posticipata sino al 31 dicembre 2018 la vigente disciplina secondo cui possono accedere con 40 accessi annui gratuiti oltre i quali possono accedere dietro pagamento della somma giornaliera agevolata pari ad € 2,00.

A partire dal 1° gennaio 2019 saranno invece riconosciuti loro 40 accessi da effettuare entro il termine del 30 settembre 2019. Al termine dei 40 accessi e comunque oltre tale termine non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione.

2. Il divieto di accesso per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale esercenti esclusivamente pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta rifiuti, previsto dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 1751/2017 a partire dal 1° ottobre 2018, è posticipato sino all'entrata in vigore della disciplina di Area B;
3. Di integrare, a partire dal 1° ottobre 2018, le categorie esentate dal pagamento della somma di accesso previste dalla disciplina vigente, come da D.G.C. 588/2013 del 27.03.2013 e successive modifiche ed integrazioni, con la seguente categoria:
 - veicoli in uso ai volontari riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria per l'espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica da parte di volontari la cui sede di servizio è all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni e terminano il turno tra le ore 23.00 e le ore 6.00.
4. Di esentare - a parziale modifica della disciplina "Area C" relativa ai veicoli ibridi, di cui alla D.G.C. n. 1907/2016 del 18.11.2016 poi modificata con D.G.C. n. 1751/2017 del 06.10.2017 - dal pagamento della somma di accesso all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" i seguenti veicoli:
 - sino alla data del 30 settembre 2019, le autovetture (classe M1) ibride con contributo emissivo di CO₂ > 75 g/km;
 - sino alla data del 30 settembre 2023 le autovetture (classe M1) ibride con contributo emissivo di CO₂ ≤ 75 g/km;
 - sino alla data del 30 settembre 2030 le autovetture (classe M1) ibride con contributo emissivo di CO₂ ≤ 50 g/km;
 - sino alla data del 30 settembre 2023 gli autoveicoli ibridi diversi dalle autovetture (classi M2, M3, N1, N2, N3).
5. Di posticipare al 30 settembre 2019, rispetto al termine del 30 settembre 2018, previsto dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 1907/2016, come modificata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 1751/2017, nei termini indicati in premessa, il periodo sperimentale nel corso del quale il divieto di accesso per i veicoli destinati al trasporto cose, all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C", dalle ore 08.00 alle ore 10.00, non si applica ai seguenti veicoli:
 - veicoli classificati come furgone isoteramico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - veicoli adibiti a trasporto di merci alimentari deperibili destinate a esercizi di somministrazione, rivendite o eventi, interni alla ZTL, con inizio attività dopo le ore 9:00;
 - veicoli destinati al trasporto di cose uso di terzi;

- veicoli appartenenti alla categoria “veicoli di servizio” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 588/2013 e s.m.i. in relazione a documentati interventi in emergenza, così specificati:
 - veicoli destinati al trasporto cose e veicoli speciali intestati ad una impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio - Codici ATECORI 2007 sezione D, divisione 35; sezione E, divisione da 36 a 39; Sezione J, divisione 61, registrati nel sistema MyAreaC come “veicoli di servizio” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 588/2013 e s.m.i., nella disponibilità di società di imprese che svolgono attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti come specificato dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46;
 - i veicoli registrati nel sistema MyAreaC come “veicoli di servizio” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 588/2013 e s.m.i., il cui intervento non programmabile, all’interno della ZTL, non è procrastinabile in quanto indispensabile a garantire il regolare esercizio di un’attività economica nella fascia oraria d’interesse;
 - veicoli utilizzati da fiorai per l’allestimento di cerimonie e di eventi;
 - autofunebri;
 - trasporto farmaci urgenti;
 - veicoli adibiti al trasporto e consegna di bevande presso ristoranti siti all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che necessitano un approvvigionamento nella prima fascia mattutina;
 - veicoli trasporto cose nella disponibilità di liberi professionisti Ingegneri e Architetti, iscritti ai rispettivi Ordini professionali, per consentire il trasporto delle attrezzature connesse allo svolgimento della propria professione e motivata da esigenze lavorative non procrastinabili all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni “Area C”;
6. Fermo restando la vigenza della disciplina di “Area C”, così come disciplinata con la D.G.C. n. 588/2013 del 27.03.2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con le modifiche introdotte con il presente provvedimento di cui ai precedenti punti, di approvare le regole che disciplinano il divieto di accesso all’interno della ZTL Cerchia dei Bastioni “Area C” secondo quanto indicato in ALLEGATO 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che entreranno in vigore in concomitanza con la disciplina di Area B. Il termine di entrata in vigore delle regole di cui all’ALLEGATO 2 e della disciplina Area B sarà definito con successivi provvedimenti attuativi.
 7. Di escludere dai divieti di accesso di cui all’ALLEGATO 2 i veicoli indicati nelle premesse del presente provvedimento.
 8. Di modificare, a decorrere dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione di cui al punto 6, l’orario di vigenza della disciplina “Area C” nella giornata feriale del giovedì, prevedendo, quindi, l’applicazione della disciplina nel suo complesso – inclusi il divieto per i veicoli superiori a metri 7,50 e il pagamento della somma di accesso – dalle ore 07.30 alle ore 19.30.
 9. Di dare atto che le disposizioni più restrittive che regolano le ZTL e le corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico presenti all’interno del territorio comunale rimangono in vigore e le relative sanzioni sono applicate nei confronti di coloro che vi accedono senza titolo.

10. Di dare atto che gli Uffici competenti provvederanno ad adottare tutti i provvedimenti attuativi delle presenti disposizioni.
11. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.
12. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, per le motivazioni indicate in premessa.

Firmato digitalmente da riazzola stefano, Angelo Pascale, GRANELLI MARCO PIETRO, Filippo Salucci

Milano



Comune
di Milano

**Direzione Mobilità, Ambiente e
Energia
Area Pianificazione e
Programmazione Mobilità**

Il Dirigente Responsabile di Area
 Ing. Stefano Riazzola

Allegato 1

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariangela Zaccaria

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariangela Zaccaria

Misure di contenimento del traffico veicolare. Modifiche alla disciplina di accesso alla ZTL "Cerchia dei Bastioni" "Area C"

RELAZIONE TECNICA

<i>Elaborato:</i>		<i>Codifica:</i> 180480044_00.docx	
Relazione		<i>Revisione:</i> 00	
<i>Data:</i>	<i>Redatto:</i>	<i>Verificato:</i>	<i>Approvato:</i>
18/09/2018	Marco Bedogni Gaetano Di Liddo Davide Nuccio	Valentino Sevino Bruno Villavecchia	Gloria Zavatta



RELAZIONE TECNICA

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl

Sede Legale e Uffici: Via Tommaso Pini, 1 – 20134 Milano

Telefono +39 02 8846 7298

Fax + 39 02 8846 7349

e-mail: info@amat-mi.it

Amministratore Unico

Gloria Zavatta

Responsabile Area Pianificazione e Monitoraggio Mobilità

Valentino Sevino

Responsabile Area Ambiente ed Energia

Bruno Villavecchia

Redazione del documento

Marco Bedogni, Gaetano Di Liddo, Davide Nuccio

Tutti i diritti sono riservati

Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione anche parziale dei testi sono riservati;
l'eventuale utilizzo e pubblicazione anche di parti di testo, delle tavole o delle tabelle
dovrà prevedere la citazione della fonte.

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	LA VIGENTE DISCIPLINA DELLA ZTL "CERCHIA DEI BASTIONI" "AREA C"	6
3.	MODIFICHE ALLA VIGENTE DISCIPLINA ZTL "AREA C" - ALLINEAMENTO ALLA DISCIPLINA "AREA B"	9
3.1	Le regole ambientali per l'accesso ad "Area C"	12
3.1.1	Le regole di accesso per le autovetture (M1), ad eccezione di residenti e veicoli destinati al trasporto pubblico.....	13
3.1.2	Le regole di accesso per le autovetture (M1) di residenti ed autovetture destinate al trasporto pubblico	15
3.1.3	Le regole di accesso per gli autoveicoli trasporto cose (N1, N2, N3).....	16
3.1.4	Le regole di accesso per gli autobus (M2, M3), ad eccezione dei veicoli destinati al trasporto pubblico.....	21
3.1.5	Le regole di accesso per gli autobus (M2, M3) destinati al trasporto pubblico.....	22
3.1.6	Le regole di accesso per motoveicoli e ciclomotori	23
3.2	Le regole per il pagamento della somma di accesso ..	24
3.3	Le misure di accompagnamento al provvedimento per i residenti	28
3.4	Divieto di accesso per veicoli trasporto cose	28
4.	SINTESI DEGLI EFFETTI ATTESI DELLE MISURE.....	30
4.1	Effetti attesi sulla congestione	30
4.1.1	Autoveicoli trasporto cose diesel pesanti Euro IV senza FAP	30
4.1.2	NCC superiori a 9 posti Euro IV senza FAP.....	31
4.1.3	Estensione del periodo di vigenza di "Area C" dalle 18:00 alle 19:30 per il giovedì	31
4.1.4	Autoveicoli a doppia alimentazione gasolio-gas.....	31
4.1.5	Autoveicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico	31
4.1.6	Autoveicoli a gasolio con FAP di residenti	32
4.1.7	Autoveicoli a benzina Euro 1.....	32
4.1.8	Autoveicoli a gasolio con FAP.....	32
4.1.9	Autoveicoli ibridi	32
4.1.10	Motoveicoli a miscela ed a gasolio Euro 0 – Euro 1.....	33
4.2	Effetti attesi sulle emissioni atmosferiche da traffico stradale	33

1. PREMESSA

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 del 02.08.2018 è stata istituita, ai sensi dell'art. 7, comma 9 del Codice della Strada la nuova disciplina viabilistica "*Low Emission Zone*" (Zona a Basso Livello di Emissioni; sono così correntemente denominate quelle aree sottoposte a criteri di tipo ambientale per quanto attiene l'accesso ed il transito dei veicoli), denominata "Area B", che prevede tre divieti:

- 1) divieto di accesso e circolazione dinamica dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì alla domenica, per i veicoli, categoria N ed O, che trasportano merci pericolose (ad eccezione dei veicoli registrati);
- 2) divieto di accesso e circolazione dinamica dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per i veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore m. 12, ad eccezione di talune categorie;
- 3) divieto di accesso e circolazione dinamica dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dei veicoli individuati sulla base delle proprie prestazioni ambientali.

L'istituzione di "Area B" si inquadra nell'ambito delle politiche dell'Amministrazione Comunale volte al perseguimento di due obiettivi primari, e precisamente:

- dal punto di vista viabilistico, la tutela dell'area urbana dagli effetti derivanti dalla circolazione di due categorie di veicoli particolarmente critiche, ovvero i veicoli ingombranti (definiti come quelli di lunghezza superiore a 12 metri) e i veicoli trasportanti merci pericolose,
- dal punto di vista ambientale, la riduzione complessiva delle emissioni di inquinanti atmosferici, a tutela dell'ambiente e della salute delle persone. Peraltro, le misure di limitazione degli accessi e della circolazione dinamica, oltre all'effetto diretto di riduzione delle emissioni locali, sono inoltre introdotte come fattore di incentivazione al rinnovo del parco veicolare inquinante a vantaggio di veicoli dotati di elevati standard ambientali.

La creazione di una "*Low Emission Zone*" è individuata anche dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 28/2017 dell'08.06.2017, come attuazione di una delle linee strategiche di azione individuate dal Piano stesso, nell'ambito del governo della mobilità delle persone e delle merci, ai fini dell'obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare.

All'interno della ZTL "Cerchia dei Bastioni" vige la disciplina denominata "Area C", che è una Zona a Traffico Limitato contenuta all'interno di "Area B" e le cui

regole di accesso, pertanto, devono risultare allineate e coordinate con quelle di "Area B".

La ZTL "Cerchia dei Bastioni" era stata istituita in origine con la finalità di regolamentare la circolazione dei veicoli trasporto cose.

Nel 2007 viene ideato il provvedimento denominato 'Ecopass' (DGC n° 1788/2007 e s.m.i., DGC n° 401/2010 e s.m.i.) con il preciso obiettivo di dare una risposta all'emergenza ambientale data dal ricorrente superamento dei limiti di inquinamento da PM10 in atmosfera stabiliti dalla normativa europea. 'Ecopass' viene adottato come provvedimento sperimentale, per verificare l'efficacia di politiche ambientali di regolazione del traffico basate sul principio "chi inquina paga", attuato attraverso l'applicazione ai veicoli in ingresso all'area 'Ecopass' di una tariffa differenziata sulla base delle rispettive prestazioni ambientali.

I risultati ottenuti da 'Ecopass' all'interno della ZTL 'Cerchia di Bastioni', aggiornati alla data del 30 giugno 2011 ed espressi con riferimento alla situazione pre-Ecopass, possono essere così riassunti:

- Riduzione del traffico: - 16%
- Riduzione dell'incidentalità: - 21%
- Incremento velocità commerciale dei mezzi pubblici: + 12%
- Riduzione della quota di veicoli in accesso appartenenti alle classi più inquinanti - 48%
- Riduzione delle emissioni medie giornaliere di inquinanti:
 - PM10 totale - 15%
 - PM10 allo scarico - 30%

Nel 2011, constatato che si era verificata una progressiva riduzione della quota di veicoli in accesso alla ZTL "Cerchia dei Bastioni" appartenenti alle classi più inquinanti sottoposte a tariffazione, con un contestuale forte aumento dei veicoli appartenenti alle classi non paganti (che peraltro, allo stato delle conoscenze di allora, mostravano prestazioni ambientali molto simili in termini di particolato atmosferico allo scarico, quanto meno per le tecnologie più recenti), la disciplina della ZTL viene modificata anche in ottemperanza della volontà popolare, espressa mediante quesito referendario del 13 giugno 2011. Pertanto, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 2526/2011 del 4.11. 2011 in via sperimentale e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 588/2013 del 27.03.2013 (successivamente modificata e integrata) in via definitiva, viene istituita "Area C" una disciplina di '*congestion charge*' (ovvero una tariffazione degli accessi estesa a tutti i veicoli) alla quale però viene aggiunto il divieto di accesso per le classi veicolari più inquinanti e, al contrario, l'incentivo all'uso dei veicoli ad "emissioni zero" o, in una prima fase, con emissioni particolarmente ridotte rispetto alle motorizzazioni alternative disponibili. L'incentivo all'evoluzione verso una mobilità veicolare ad "emissioni zero" si attua attraverso l'autorizzazione all'ingresso gratuito nella ZTL da parte di queste categorie veicolari.

I principali risultati da "Area C" all'interno della ZTL "Cerchia di Bastioni" possono essere così riassunti:

- Riduzione del traffico: - 30%
- Riduzione dell'incidentalità: - 28%
- Riduzione della quota di veicoli in accesso appartenenti alle classi più inquinanti - 49%
- Riduzione delle emissioni medie giornaliere di inquinanti:
 - PM10 scarico - 19%
 - PM10 totale - 18%
 - ossidi di azoto - 10%
 - ammoniacca - 31%
 - anidride carbonica - 22%

Inoltre, una specifica campagna di monitoraggio condotta su un tipico tracciante delle emissioni allo scarico del traffico veicolare, il *Black Carbon* (una frazione carboniosa del particolato atmosferico, particolarmente nocivo per la salute umana), ha evidenziato significative riduzioni (da -30% a -50%) delle concentrazioni in aria di questo inquinante tra 'entro' e 'fuori' 'Area C', confermando l'efficacia ambientale del provvedimento in relazione agli inquinanti primari.

2. LA VIGENTE DISCIPLINA DELLA ZTL "CERCHIA DEI BASTIONI" "AREA C"

Come già accennato, la disciplina di "Area C" è articolata su due linee complementari di azione consistenti nel precludere l'accesso ai veicoli maggiormente inquinanti e nell'applicare a tutti i veicoli in accesso il pagamento di una somma, con la sola esenzione a favore di veicoli strettamente ecologici.

La vigente disciplina "Area C", dalla sua entrata in vigore in via definitiva, prevede un periodo di applicazione valevole per tutte le categorie veicolari, dalle ore 07.30 alle ore 19.30 nei giorni feriali di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, e dalle 07.30 alle 18.00 nei giorni feriali di giovedì.

Le misure attraverso cui si attua la leva ambientale della vigente disciplina "Area C" sono, quindi, i divieti di accesso per le classi più inquinanti e l'esenzione dal pagamento della somma di accesso per i soli veicoli elettrici e, sino al 30.09.2019, per i veicoli ibridi.

Per quanto concerne i divieti di accesso per i veicoli più inquinanti la vigente disciplina "Area C" prevede il divieto di accesso per:

- i veicoli alimentati a benzina Euro 0;
- i veicoli alimentati a gasolio Euro 0, 1, 2, 3 e 4 (leggeri) ed Euro I, II, III e IV (pesanti).

Sono derogati dal suddetto divieto di accesso le seguenti categorie:

- motoveicoli, ciclomotori e velocipedi;
- veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo;
- veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, co. 1 del D.p.r. 16.11.1992, n. 495;
- veicoli appartenenti o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile;
- veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano che agiscono nel settore dell'assistenza socio-sanitaria sul territorio della Città di Milano indicati dal competente Settore del Comune di Milano;
- veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio della Città di Milano indicati dal competente Settore del Comune di Milano;
- autoambulanze;
- veicoli alimentati a gasolio Euro 3 ed Euro III dotati di filtro antiparticolato di serie perché equiparati, dal punto di vista delle emissioni di massa di particolato allo scarico, alle classi Euro non soggette al divieto di accesso;
- veicoli alimentati a gasolio Euro 4 ed Euro IV dotati di filtro antiparticolato di serie perché equiparati, dal punto di vista delle emissioni di massa di particolato allo scarico, alle classi Euro non soggette al divieto di accesso;
- veicoli adibiti ai seguenti servizi di trasporto pubblico di linea di cui all'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n° 6/2012, classificati in servizi comunali, servizi di area urbana e servizi interurbani;
- veicoli adibiti ai seguenti servizi di trasporto pubblico di linea di cui all'art. 2 comma 4 della Legge Regionale n° 6/2012 per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione a sostare presso uno stallo interno alla ZTL Cerchia dei Bastioni, classificati in servizi di collegamento al sistema aeroportuale, servizi finalizzati e servizi di granturismo;
- servizio di taxi;
- servizio di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e della Legge 15 gennaio 1992, n° 21, effettuato con veicoli che non superino i nove posti incluso il conducente;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da gravi patologie e malattie rare che richiedono terapie salvavita, certificate dalla struttura sanitaria che eroga la prestazione all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site all'interno della ZTL. È riconosciuta altresì ai residenti all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che

- usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno della ZTL;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone dirette alle strutture di pronto soccorso che ne certificano l'avvenuta prestazione. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site all'interno della ZTL. È riconosciuta altresì ai residenti all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno della ZTL;
 - veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all'interno della ZTL.

Sono altresì autorizzati ad accedere e transitare in deroga al divieto di accesso i seguenti veicoli:

- sino al 30 settembre 2018, i veicoli alimentati a gasolio Euro 4 di proprietà di soggetti che sono residenti, o equiparati, all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni – “Area C”;
- sino al 30 settembre 2018, i seguenti veicoli alimentati a gasolio Euro IV:
 - veicoli destinati al trasporto cose classificabili come “Diesel Pesanti”, cioè alimentati a gasolio e dotati di motori ad accensione spontanea, omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche e integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE;
 - veicoli destinati all'autonoleggio da rimessa con conducente – NCC – superiori a nove posti, classificabili come “Diesel Pesanti”, cioè alimentati a gasolio e dotati di motori ad accensione spontanea, omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE;
- sino al 30 settembre 2018, i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale esercenti esclusivamente pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta rifiuti;
- sino al 30 settembre 2019, i veicoli alimentati a gasolio Euro 0,1,2,3 dotati di filtro antiparticolato after-market, che abbiano la classe Euro di adeguamento riportata sulla carta di circolazione pari almeno a Euro 4, per i veicoli “Diesel Leggeri”, ed Euro IV per i veicoli “Diesel Pesanti”;
- sino al 30 settembre 2019, i veicoli alimentati a gasolio Euro 3 ed Euro 4 di proprietà o in uso esclusivo ai dipendenti di Forze Armate, Forze di Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Ufficiali giudiziari che per comprovate ragioni di servizio debbano accedere alla ZTL Cerchia dei Bastioni – “Area C”;
- sino al 30 settembre 2020 i veicoli alimentati a gasolio Euro 4 classificati come “Diesel Leggeri” ed Euro IV classificati come “Diesel Pesanti” dotati di un filtro antiparticolato after-market.

3. MODIFICHE ALLA VIGENTE DISCIPLINA ZTL "AREA C" - ALLINEAMENTO ALLA DISCIPLINA "AREA B"

La suddetta disciplina di "Area C", essendo vigente all'interno di un ambito territoriale interno al perimetro della ZTL "Area B", deve necessariamente essere resa coerente con la disciplina della "Low Emission Zone" prevedendo, a tal fine, misure più restrittive o quantomeno uguali rispetto alle regole di "Area B".

Al fine di rendere coerente le due discipline, si rende necessario integrare e modificare la vigente disciplina "Area C" secondo i seguenti elementi essenziali:

- rendere uniforme il periodo di vigenza delle due discipline;
- estendere il divieto di accesso ai veicoli sino ad oggi rientranti in classi ambientali non assoggettate a limitazioni;
- applicare il solo divieto di accesso anche alle categorie più inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori, mentre motoveicoli e ciclomotori non soggetti al divieto di accesso continueranno ad essere esenti dal pagamento della somma di accesso in "Area C";
- razionalizzare le deroghe al divieto di accesso coerentemente a quanto previsto dalla disciplina di "Area B";
- applicare le nuove misure prevedendo, al tempo stesso, misure di accompagnamento.

Nello specifico, si propone di apportare le seguenti modifiche:

- modifica dell'orario di vigenza della disciplina "Area C" nella giornata feriale del giovedì, prevedendo l'applicazione della disciplina nel suo complesso – inclusi il divieto per i veicoli superiori a metri 7,50 ed il pagamento della somma di accesso – dalle ore 07.30 alle 19.30;
- al fine di rendere coerente le due discipline di "Area B" e "Area C", è opportuno prevedere, in via generale, che i divieti di accesso di cui ad "Area B" siano parimenti applicati anche all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" con l'applicazione temporale tendenzialmente anticipata di un anno, ad eccezione delle categorie attualmente soggette in "Area C" di specifiche deroghe o non soggette ad alcuna regolamentazione della circolazione, come nel caso di motoveicoli e ciclomotori. Per queste ultime categorie, il divieto di accesso entrerà in vigore nel medesimo termine previsto per "Area B".

In particolare, si propone che per le seguenti categorie i divieti di accesso rimangano temporalmente allineati a quelli di "Area B", senza applicazione anticipata di un anno:

- residenti ed equiparati all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni

- veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico, per i quali la disciplina di "Area B" non prevede deroghe senza limiti temporali, quanto piuttosto differenti termini di decorrenza dei divieti. Considerata la natura del servizio svolto, per questi veicoli il divieto di accesso all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni entrerà in vigore parallelamente a quello previsto per la disciplina di "Area B"
- motoveicoli e ciclomotori
- autoveicoli destinati al trasporto cose Euro 6 leggeri ed Euro VI pesanti (unitamente agli autoveicoli ad essi equiparabili in termini di emissioni allo scarico), in ragione dell'attuale difficoltà ad individuare tecnologie alternative;
- determinare, quindi, le regole che disciplinano il divieto di accesso all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" secondo quanto indicato alle tabelle di cui al successivo paragrafo 3.1;
- escludere dal divieto di accesso di cui alle tabelle del successivo paragrafo 3.1 i seguenti veicoli:
 - velocipedi;
 - veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo;
 - veicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, co. 1 del D.p.r. 16.11.1992, n. 495;
 - autoambulanze;
 - veicoli appartenenti o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alle Associazioni che esercitano attività riconosciuta di primo soccorso o trasporto socio-sanitario programmato o di emergenza, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di protezione civile;
 - veicoli appartenenti o in uso esclusivo a enti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano o da altre istituzioni preposte, che agiscono nel settore dell'assistenza socio-sanitaria per l'espletamento delle prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblica la cui sede di servizio è all'interno del Comune di Milano;
 - veicoli in uso agli operatori sociali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di Milano che agiscono nel settore della salvaguardia degli animali sul territorio della Città di Milano indicati dalla competente Area del Comune di Milano;
 - veicoli di proprietà o in uso esclusivo agli operatori sociali convenzionati con ospedali e ASL siti all'interno della ZTL;
 - veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da gravi patologie e malattie rare che richiedono terapie salvavita, certificate dalla struttura sanitaria che eroga la prestazione all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site all'interno

della ZTL. È riconosciuta altresì ai residenti all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno della ZTL;

- veicoli utilizzati per il trasporto di persone dirette alle strutture di pronto soccorso che ne certificano l'avvenuta prestazione. Tale deroga è riconosciuta ai soggetti che devono recarsi presso le citate strutture sanitarie site all'interno della ZTL. È riconosciuta altresì ai residenti all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che usufruiscono delle medesime cure in strutture sanitarie collocate all'esterno della ZTL.

Rispetto alla disciplina vigente, saranno assoggettati alle regole del divieto di accesso i seguenti veicoli:

- motoveicoli e ciclomotori;
- veicoli alimentati a gasolio Euro 3/III ed Euro 4/IV dotati di filtro antiparticolato di serie, in quanto tali veicoli a fronte di un divieto di accesso previsto, come per "Area C", sino alla classe Euro 4/IV, erano considerati dal punto di vista del PM10, equiparabili alle classi non soggette a limitazioni.
Con l'introduzione della disciplina di "Area B" che regolamenta tutte le classi Euro e che considera ai fini del divieto non solo il PM10 ma anche gli NOx (ossidi di azoto), si reputa necessario regolamentare la circolazione anche di tali veicoli, che saranno classificati in virtù del valore numerico riportato nel campo V.5 ("emissione nei gasi di scarico di particolato per i motori diesel") sulla propria carta di circolazione. In caso di mancata indicazione sulla carta di circolazione del valore numerico per il campo V.5, i veicoli saranno inquadrati sulla base della classe Euro originaria di appartenenza;
- veicoli adibiti ai seguenti servizi di trasporto pubblico:
 - di linea di cui all'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n° 6/2012, classificati in servizi comunali, servizi di area urbana e servizi interurbani;
 - veicoli adibiti ai seguenti servizi di trasporto pubblico di linea di cui all'art. 2 comma 4 della Legge Regionale n° 6/2012 per i quali è stata rilasciata apposita autorizzazione a sostare presso uno stallo interno alla ZTL Cerchia dei Bastioni, classificati in servizi di collegamento al sistema aeroportuale, servizi finalizzati e servizi di granturismo;
 - servizio di taxi;
 - servizio di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e della Legge 15 gennaio 1992, n° 21, effettuato con veicoli che non superino i nove posti incluso il conducente;
- veicoli a doppia alimentazione gasolio / GPL e gasolio / gas naturale, limitatamente alle classi tecnologiche Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 in

ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 449/2018 che non deroga, dai divieti di circolazione estesi a tutto l'anno, i veicoli a doppia alimentazione gasolio-gas.

Per quanto concerne i veicoli che hanno installato un filtro antiparticolato after-market, attualmente è prevista la seguente deroga:

- o sino al 30 settembre 2019 per i veicoli alimentati a gasolio Euro 0,1,2 e 3 dotati di filtro antiparticolato after-market, che abbiano la classe Euro di adeguamento riportata sulla carta di circolazione pari almeno a Euro 4, per i veicoli "Diesel Leggeri", ed Euro IV per i veicoli "Diesel Pesanti";
- o sino al 30 settembre 2020 i veicoli alimentati a gasolio Euro 4 classificati come "Diesel Leggeri" ed Euro IV classificati come "Diesel Pesanti" dotati di un filtro antiparticolato after market.

Visto il mancato aggiornamento del quadro normativo nazionale in tema di omologazione di filtri antiparticolato, si propone di modificare la vigente disciplina "Area C" rendendola coerente con le tempistiche previste dalla disciplina di "Area B", applicando la regola generale di anticipare di un anno dei relativi divieti. In analogia ad "Area B" e a differenza di quanto attualmente previsto per "Area C", le regole di accesso introdurranno una diversa regolamentazione per chi ha installato il filtro antiparticolato entro il 31 dicembre 2018 (ovvero prima dell'introduzione della disciplina di "Area B") e dopo il 31 dicembre 2018 (in quanto il dispositivo di abbattimento risulterà installato a bordo del veicolo successivamente all'introduzione di "Area B", ovvero essendo già note le regole di circolazione della "Low Emission Zone" di Milano).

3.1 Le regole ambientali per l'accesso ad "Area C"

Come già riportato in precedenza, in "Area C" le regole di accesso di natura ambientale devono essere rese coerenti alla disciplina di "Area B", con una tempistica tendenzialmente anticipata di un anno (con le eccezioni sopra elencate).

Di conseguenza, le regole di accesso di natura ambientale perseguono l'obiettivo principale di ridurre le emissioni di particolato atmosferico allo scarico e di ossidi di azoto dovute al traffico stradale circolante in "Area C".

I veicoli a maggiore emissione di particolato atmosferico allo scarico sono gli autoveicoli a gasolio privi di dispositivi antiparticolato, nonché i motoveicoli con motore a due tempi o a gasolio.

I veicoli a maggiore emissione di ossidi di azoto sono gli autoveicoli a gasolio anche di recente generazione, gli autoveicoli a benzina più datati, nonché i motoveicoli con motore a quattro tempi più datati.

La regolamentazione della circolazione degli autoveicoli alimentati con carburanti gassosi soggiace a regole dettate da dispositivi nazionali (Art. 19,

D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi").

Si riportano, di seguito, gli schemi riassuntivi dell'evoluzione fino al 2030 delle proposte regole di accesso ad "Area C" suddivisi per principali tipologie veicolari.

Nei seguenti schemi, si intende che i provvedimenti di limitazione della circolazione entreranno in vigore il 1° ottobre di ciascun anno considerato, ad eccezione del 2019 per il quale è previsto che alcune misure di limitazione entreranno in vigore il 19 gennaio, in concomitanza con "Area B", ed altre il 1° ottobre.

L'attivazione del provvedimento viene identificato con una cella di colore rosso. In caso di cella arancione, ciò significa che il termine del divieto è posposto in quanto ritenuto eccessivamente penalizzante.

Per quanto riguarda le motorizzazioni diesel Euro 6D (leggeri) ed Euro VI (pesanti), analogamente ad "Area B" le deroghe temporali qui proposte dovranno essere successivamente confermate alla luce dell'evoluzione tecnologica e delle relative alternative che si realizzeranno nei prossimi anni.

3.1.1 Le regole di accesso per le autovetture (M1), ad eccezione di residenti e veicoli destinati al trasporto pubblico

Le nuove regole proposte (oltre a quelle già vigenti, e fatte salve le disposizioni regionali in materia) per l'accesso ad "Area C" per le autovetture (classe M1), con eccezione delle autovetture di residenti ed equiparati nonché delle autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico, sono le seguenti:

- da gennaio 2019, divieto di accesso per:
 - autovetture a gasolio Euro 3 ed Euro 4 con FAP di serie aventi un valore di emissione di particolato (riportato al campo V.5 della carta di circolazione) superiore a 4,5 mg/km (che costituisce il limite emissivo per gli autoveicoli leggeri a gasolio Euro 5), in quanto dotate di un sistema di abbattimento non sufficientemente efficace;
 - autovetture a gasolio Euro 3 ed Euro 4 con FAP di serie senza un espresso valore di emissione di particolato al campo V.5 della carta di circolazione, in quanto non è disponibile la documentazione oggettiva che permetta di considerare tale veicolo di classe ambientale superiore;
 - autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno a Euro 4, in quanto il dispositivo di abbattimento delle emissioni risulterà installato a bordo del veicolo successivamente all'introduzione di "Area B" che si propone come obiettivo la riduzione anche delle emissioni degli ossidi di azoto, non ridotte dalla presenza del FAP;

- autovetture a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, in ottemperanza alle indicazioni della DGR 449/2018;
- dal 1° ottobre 2019, divieto di accesso per autovetture a benzina Euro 1, in quanto veicoli caratterizzati da alte emissioni specifiche di ossidi di azoto;
- dal 1° ottobre 2021, divieto di accesso per autovetture a gasolio Euro 5. Pur essendo già obbligatoriamente dotate di dispositivi antiparticolato di serie, sono veicoli caratterizzati da alte emissioni di ossidi di azoto. Questa regola è accompagnata dal divieto di accesso anche per i seguenti veicoli:
 - autovetture a benzina Euro 2, in quanto caratterizzate da simili emissioni di ossidi di azoto;
 - autovetture a gasolio Euro 3 ed Euro 4 con FAP di serie aventi un valore di emissione di particolato (riportato al campo V.5 della carta di circolazione) inferiore o uguale a 4,5 mg/km (che costituisce il limite emissivo per gli autoveicoli leggeri a gasolio Euro 5), in quanto equiparabili ad un'auto diesel Euro 5 per quanto riguarda il particolato atmosferico e caratterizzate da emissioni di ossidi di azoto analoghe o superiori;
 - autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno a Euro 4, in quanto il dispositivo di abbattimento delle emissioni è stato installato antecedentemente o in concomitanza con l'introduzione di "Area B" e, pertanto, costituiva una scelta adeguata in relazione alle politiche ambientali locali vigenti in quel momento;
- dal 1° ottobre 2024, divieto di accesso per autovetture a gasolio Euro 6A, Euro 6B, Euro 6C (se acquistate dopo il 31 dicembre 2018, ovvero dopo l'introduzione di "Area B"), nonché per le autovetture a benzina Euro 3 che sono caratterizzate da alte emissioni di ossidi di azoto. Le auto a gasolio Euro 6A, Euro 6B, Euro 6C non sono ancora soggette a prescrizioni quantitative del nuovo ciclo europeo di guida per l'omologazione (il cosiddetto *Real Driving Emissions*), introdotto proprio per evitare le problematiche emerse nell'ambito del cosiddetto *dieselgate*;
- dal 1° ottobre 2027, divieto di accesso per autovetture a gasolio Euro 6A, Euro 6B, Euro 6C (se acquistate prima del 31 dicembre 2018, ovvero prima o in concomitanza dell'introduzione di "Area B"), nonché per autovetture a benzina Euro 4 caratterizzate da analoghe emissioni di ossidi di azoto. Si propone che il termine del divieto sia postposto in quanto ritenuto eccessivamente penalizzante per chi ha acquistato un'auto a gasolio Euro 6A, Euro 6B, Euro 6C prima o contestualmente alla assunzione del provvedimento "Area B";
- dal 1° ottobre 2029, divieto di accesso per autovetture a gasolio Euro 6D-TEMP ed Euro 6D. Pur rispettando pienamente le prescrizioni EUR 6 per le emissioni, alle auto a gasolio Euro 6D è stato assegnato dalla normativa europea (al netto dei fattori di conformità) un limite alle emissioni di ossidi

- di azoto (80 mg/km) superiore a quello delle auto benzina Euro 5 ed Euro 6 (60 mg/km);
- dal 1° ottobre 2030, divieto di accesso per le autovetture a benzina Euro 5.

Figura 3.1. Schema delle regole di accesso ad 'Area C' per autovetture (M1) ad eccezione di residenti e veicoli destinati al trasporto pubblico

Tipologia veicolo	01/2019	30/2019	20/20	20/21	20/22	20/23	20/24	20/25	20/26	20/27	20/28	20/29	20/30
Autovetture Euro 0 benzina	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autovetture Euro 1 benzina	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autovetture Euro 2 benzina	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autovetture Euro 3 benzina	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autovetture Euro 4 benzina	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autovetture Euro 5 benzina	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autovetture Euro 6 benzina	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autovetture Euro 0 diesel senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autovetture Euro 1 diesel senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autovetture Euro 2 diesel senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autovetture Euro 3 diesel senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autovetture Euro 4 diesel senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autovetture a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autovetture Euro 5 diesel	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autovetture Euro 6 diesel A-B-C acquistate dopo 31.08.2018	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autovetture Euro 6 diesel A-B-C acquistate prima del 31.08.2018	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autovetture Euro 6 diesel D_TEMP - D	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autovetture GPL, metano, bifuel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
NOTE													
A) non sono soggetti al divieto i veicoli GPL, metano, bifuel, ibridi, idrogeno ed elettrici, ad eccezione dei veicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2 (fatte salve ulteriori disposizioni regionali in materia)													

3.1.2 Le regole di accesso per le autovetture (M1) di residenti ed autovetture destinate al trasporto pubblico

Come già anticipato in precedenza, le regole proposte per l'accesso ad "Area C" per le autovetture (classe M1) appartenenti a residenti ed equiparati o destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi ed NCC che non superano i nove posti incluso il conducente) sono temporalmente allineate a quelle di "Area B", senza l'anticipo di un anno proposto per le categorie veicolari di cui al precedente paragrafo 3.1.1.

Figura 3.2. Schema delle regole di accesso ad 'Area C' per autovetture (M1) di residenti o destinate al trasporto pubblico

Tipologia veicolo	01/2019	10/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Autovetture Euro 0 benzina	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 1 benzina	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 2 benzina	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 3 benzina	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 4 benzina	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 5 benzina	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 6 benzina	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP -residenti	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4 - residenti	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP -servizi trasporto pubblico	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4 -servizi trasporto pubblico	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 3 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 4 diesel senza FAP	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 4 diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 5 diesel	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 6 diesel A-B-C acquistate dopo 31.08.2018	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 6 diesel A-B-C acquistate prima del 31.08.2018	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture Euro 6 diesel D_TEMP - D	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Autovetture GPL, metano, bifuel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0,1,2), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A)	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde

NOTE
A) non sono soggetti al divieto i veicoli GPL, metano, bifuel, ibridi, idrogeno ed elettrici, ad eccezione dei veicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2 (fatte salve ulteriori disposizioni regionali in materia)

3.1.3 Le regole di accesso per gli autoveicoli trasporto cose (N1, N2, N3)

Le nuove regole proposte (oltre a quelle già vigenti, e fatte salve le disposizioni regionali in materia) per l'accesso ad "Area C" per gli autoveicoli trasporto cose (classi N1, N2, N3) sono le seguenti:

- da gennaio 2019, divieto di accesso per i seguenti veicoli:
 - autoveicoli leggeri a gasolio Euro 3 con FAP di serie aventi un valore di emissione di particolato (riportato al campo V.5 della carta di circolazione) superiore a 25 mg/km (che costituisce il limite emissivo per gli autoveicoli leggeri a gasolio Euro 4), in quanto dotati di un sistema di abbattimento non sufficientemente efficace;
 - autoveicoli pesanti a gasolio Euro III con FAP di serie aventi un valore di emissione di particolato (riportato al campo V.5 della carta di circolazione) superiore a 20 mg/kWh (che costituisce il limite emissivo per gli autoveicoli leggeri a gasolio Euro IV / V), in quanto dotati di un sistema di abbattimento non sufficientemente efficace;

- autoveicoli a gasolio Euro 3 / III con FAP di serie senza un espresso valore di emissione di particolato al campo V.5 della carta di circolazione, in quanto non è disponibile la documentazione oggettiva che permetta di considerare tale veicolo di classe ambientale superiore;
- autoveicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, in ottemperanza alle indicazioni della DGR 449/2018;
- dal 1° ottobre 2019, divieto di accesso per i seguenti veicoli:
 - autoveicoli leggeri a gasolio Euro 3 ed Euro 4 con FAP di serie aventi un valore di emissione di particolato (riportato al campo V.5 della carta di circolazione) superiore a 4,5 mg/km (che costituisce il limite emissivo per gli autoveicoli leggeri a gasolio Euro 5), in quanto dotati di un sistema di abbattimento non sufficientemente efficace;
 - autoveicoli pesanti a gasolio Euro III ed Euro IV con FAP di serie aventi un valore di emissione di particolato (riportato al campo V.5 della carta di circolazione) superiore a 10 mg/kWh (che costituisce il limite emissivo per gli autoveicoli leggeri a gasolio Euro VI), in quanto dotati di un sistema di abbattimento non sufficientemente efficace;
 - autoveicoli a gasolio Euro 4 / IV con FAP di serie senza un espresso valore di emissione di particolato al campo V.5 della carta di circolazione, in quanto non è disponibile la documentazione oggettiva che permetta di considerare tale veicolo di classe ambientale superiore;
 - autoveicoli leggeri a gasolio Euro 0, 1, 2, 3, 4 con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per le emissioni di massa particolato pari almeno ad Euro 4, in quanto il dispositivo di abbattimento delle emissioni risulterà installato a bordo del veicolo successivamente all'introduzione di "Area B" che si propone come obiettivo la riduzione anche delle emissioni degli ossidi di azoto, non ridotte dalla presenza del FAP;
 - autoveicoli pesanti a gasolio Euro 0, I, II, III, IV con FAP after-market installato dopo il 31.12.2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per le emissioni di massa particolato pari almeno ad Euro IV, in quanto il dispositivo di abbattimento delle emissioni risulterà installato a bordo del veicolo successivamente all'introduzione di "Area B" che si propone come obiettivo la riduzione anche delle emissioni degli ossidi di azoto, non ridotte dalla presenza del FAP;
 - autoveicoli a benzina Euro 1, in quanto veicoli caratterizzati da alte emissioni specifiche di ossidi di azoto;
- dal 1° ottobre 2023, divieto di accesso per autoveicoli a gasolio Euro 5 (leggeri, già obbligatoriamente dotati di FAP di serie) nonché per autoveicoli a gasolio Euro V (pesanti) senza FAP in quanto caratterizzati da alte emissioni di ossidi di azoto. Essa è accompagnata, inoltre, dal divieto di accesso anche per i seguenti veicoli:
 - autoveicoli leggeri a gasolio Euro 3 ed Euro 4 con FAP di serie aventi un valore di emissione di particolato (riportato al campo V.5 della carta

- di circolazione) inferiore o uguale a 4,5 mg/km (che costituisce il limite emissivo per gli autoveicoli leggeri a gasolio Euro 5), in quanto equiparabili ad un veicolo leggero diesel Euro 5 per quanto riguarda il particolato atmosferico e caratterizzati da emissioni di ossidi di azoto analoghe o superiori;
- autoveicoli pesanti a gasolio Euro III ed Euro IV con FAP di serie aventi un valore di emissione di particolato (riportato al campo V.5 della carta di circolazione) inferiore o uguale a 10 mg/kWh (che costituisce il limite emissivo per gli autoveicoli pesanti a gasolio Euro VI), in quanto equiparabili ad un veicolo pesante diesel di classe ambientale superiore per quanto riguarda il particolato atmosferico e caratterizzati da emissioni di ossidi di azoto superiori ad Euro V;
 - autoveicoli leggeri a gasolio da Euro 0 ad Euro 4 con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento per le emissioni di massa particolato pari almeno ad Euro 4, in quanto il dispositivo di abbattimento delle emissioni è stato installato antecedentemente o in concomitanza con l'introduzione di "Area B" e, pertanto, costituiva una scelta adeguata in relazione alle politiche ambientali locali vigenti in quel momento;
 - autoveicoli pesanti a gasolio da Euro 0 ad Euro IV con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe di adeguamento per le emissioni di massa particolato pari almeno ad Euro IV, in quanto il dispositivo di abbattimento delle emissioni è stato installato antecedentemente o in concomitanza con l'introduzione di "Area B" e, pertanto, costituiva una scelta adeguata in relazione alle politiche ambientali locali vigenti in quel momento;
 - autoveicoli pesanti a gasolio Euro V con FAP di serie aventi un valore di emissione di particolato (riportato al campo V.5 della carta di circolazione) superiore a 10 mg/kWh (che costituisce il limite emissivo per gli autoveicoli leggeri a gasolio Euro VI), in quanto dotati di un sistema di abbattimento non sufficientemente efficace per poter essere considerati di classe ambientale superiore per quanto riguarda la massa di particolato;
 - autoveicoli pesanti Euro V con FAP di serie senza un espresso valore di emissione di particolato al campo V.5 della carta di circolazione, in quanto non è disponibile la documentazione oggettiva che permetta di considerare tale veicolo di classe ambientale superiore;
 - autoveicoli pesanti a gasolio Euro V con FAP after-market e con classe di adeguamento per le emissioni di massa particolato inferiore ad Euro VI, in quanto dotati di un sistema di abbattimento non sufficientemente efficace per poter essere considerati di classe ambientale superiore per quanto riguarda la massa di particolato;
 - autoveicoli a benzina Euro 2, in quanto caratterizzati da simili emissioni di ossidi di azoto;
- dal 1° ottobre 2025, divieto di accesso per autoveicoli leggeri a gasolio Euro 6A, Euro 6B, Euro 6C (se acquistati dopo il 31 dicembre 2018) nonché autoveicoli a benzina Euro 3 che sono caratterizzati da alte

emissioni di ossidi di azoto. Gli autoveicoli leggeri a gasolio Euro 6A, Euro 6B, Euro 6C ancora non sono soggetti a prescrizioni quantitative del nuovo di ciclo europeo di guida per l'omologazione (il cosiddetto *Real Driving Emissions*), introdotto proprio per evitare le problematiche emerse nell'ambito del cosiddetto *dieselgate*;

- dal 1° ottobre 2028, divieto di accesso per autoveicoli leggeri a gasolio Euro 6A, Euro 6B, Euro 6C (se acquistati prima del 31 dicembre 2018, ovvero prima o in concomitanza dell'introduzione di "Area B" e quindi in assenza delle necessarie informazioni sulle sue regole) nonché autoveicoli a benzina Euro 4 caratterizzati da analoghe emissioni di ossidi di azoto. Si propone che il termine del divieto sia postposto in quanto ritenuto eccessivamente penalizzante per chi ha acquistato un veicolo a gasolio Euro 6A, Euro 6B, Euro 6C prima o contestualmente all'adozione di "Area B";
- dal 1° ottobre 2030, divieto di accesso per autoveicoli leggeri a gasolio Euro 6D-TEMP ed Euro 6D, autoveicoli pesanti a gasolio Euro VI, autoveicoli pesanti a gasolio V con FAP di serie aventi un valore di emissione di particolato (riportato al campo V.5 della carta di circolazione) inferiore o uguale a 10 mg/kWh, autoveicoli pesanti a gasolio Euro V con FAP after-market e con classe di adeguamento per le emissioni di massa particolato uguale ad Euro VI, insieme agli autoveicoli a benzina Euro 5.

Una specifica deroga fino al 1° ottobre 2029 (fatte salve le disposizioni regionali in materia) è prevista per gli autoveicoli diesel per trasporto specifico o per uso speciale di qualsiasi classe Euro, purché dotati di FAP o in grado di documentare l'impossibilità tecnica di installare un dispositivo antiparticolato, in relazione alle loro caratteristiche tecniche ed alle attività a cui sono destinati, a motivo delle quali l'ammortamento richiede un rilevante impegno economico.

Inoltre, sempre per lo stesso motivo sopra riportato e sempre fatte salve le disposizioni regionali in materia, i veicoli speciali e ad uso specifico di classe Euro 6 / VI nonché gli autoveicoli pesanti e gli autobus M2, M3 di classe Euro VI saranno derogati dalle limitazioni fino almeno al 17° anno dalla data di prima immatricolazione.

Figura 3.3. Schema delle regole di accesso ad 'Area C' per veicoli trasporto cose

Tipologia veicolo	01/2019	10/2019	20/20	20/21	20/22	20/23	20/24	20/25	20/26	20/27	20/28	20/29	20/30
Autoveicoli Euro 0 benzina	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autoveicoli Euro 1 benzina	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autoveicoli Euro 2 benzina	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autoveicoli Euro 3 benzina	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autoveicoli Euro 4 benzina	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autoveicoli Euro 5 benzina	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autoveicoli Euro 6 benzina	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autoveicoli Euro 0 diesel senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli Euro 1 leggeri e Euro I pesanti diesel senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli Euro 2 leggeri e Euro II pesanti diesel senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli Euro 3 leggeri e Euro III pesanti diesel senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3 leggeri diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli Euro 0, I, II, III pesanti diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli Euro 4 diesel leggeri senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli diesel Euro IV pesanti senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli Euro 3 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli Euro III pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli Euro 4 leggeri diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autoveicoli Euro IV pesanti diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red

Figura 3.3. Schema delle regole di accesso ad 'Area C' per veicoli trasporto cose (continua)

Tipologia veicolo	01/2019	10/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Trasporto cose	Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV pesanti diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	Autoveicoli Euro 5 diesel leggeri N1	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Autoveicoli diesel Euro V pesanti senza FAP	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Autoveicoli Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Autoveicoli Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV pesanti diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
	Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati dopo 31.12.2018	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati prima del 31.12.2018	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato pari a Euro VI	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri D_TEMP - D	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Autoveicoli trasporto cose pesanti diesel Euro VI (cfr. nota B)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
	Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di qualsiasi classe Euro diesel con FAP o che certifichino l'impossibilità ad installare un FAP (cfr. nota B)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autoveicoli GPL, metano, bifuel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	

NOTE

A) non sono soggetti al divieto i veicoli GPL, metano, bifuel, ibridi, idrogeno ed elettrici, ad eccezione dei veicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2 (fatte salve ulteriori disposizioni regionali in materia)

B) i veicoli speciali e ad uso specifico di classe Euro 6 / VI nonché gli autoveicoli pesanti ed autobus di classe Euro VI saranno derogati dalle limitazioni fino almeno al 17° anno dalla data di prima immatricolazione (fatte salve le disposizioni regionali in materia)

3.1.4 Le regole di accesso per gli autobus (M2, M3), ad eccezione dei veicoli destinati al trasporto pubblico

Le nuove regole proposte (oltre a quelle già vigenti) per l'accesso ad "Area C" per gli autobus (trasporto persone di classe M2, M3) sono del tutto simili a quelle relative ai veicoli pesanti trasporto cose, dato che la normativa a cui soggiacciono le due categorie in tema di emissioni atmosferiche è sostanzialmente la stessa. Fanno eccezione alle regole di cui alla seguente tabella gli autobus destinati ai servizi di trasporto pubblico.

Analogamente ai veicoli pesanti trasporto cose, gli autobus M2, M3 di classe Euro VI saranno derogati dalle limitazioni fino almeno al 17° anno dalla data di prima immatricolazione (fatte salve le disposizioni regionali in materia).

Figura 3.4. Schema delle regole di accesso ad 'Area C' per gli autobus, ad eccezione dei veicoli destinati al trasporto pubblico

Tipologia veicolo	01/2019	10/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro 0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro I	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro II	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro III	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro IV	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro V	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro VI	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro 0 senza FAP	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro I senza FAP	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro II senza FAP	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro III senza FAP	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro IV senza FAP	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, I, II	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 Euro IV diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro V senza FAP	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 diesel Euro V con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa pari a Euro VI (cfr. nota B)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro VI (cfr. nota B)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Autobus M2, M3 Altre alimentazioni (ad eccezione dei bifuel gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, I, II)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

NOTE

- A) non sono soggetti al divieto i veicoli GPL, metano, bifuel, ibridi, idrogeno ed elettrici, ad eccezione dei veicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2 (fatte salve ulteriori disposizioni regionali in materia)
- B) i veicoli speciali e ad uso specifico di classe Euro 6 / VI nonché gli autoveicoli pesanti ed autobus di classe Euro VI saranno derogati dalle limitazioni fino almeno al 17° anno dalla data di prima immatricolazione (fatte salve le disposizioni regionali in materia)

3.1.5 Le regole di accesso per gli autobus (M2, M3) destinati al trasporto pubblico

Come già anticipato in precedenza, le regole proposte per l'accesso ad "Area C" per gli autobus (trasporto persone di classe M2, M3) destinati al servizio di trasporto pubblico sono temporalmente allineate a quelle di "Area B", senza l'anticipo di un anno proposto per le categorie veicolari di cui al precedente paragrafo 3.1.4.

Figura 3.5. Schema delle regole di accesso ad 'Area C' per gli autobus destinati al trasporto pubblico

Tipologia veicolo	01/2019	30/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro 0	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro I	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro II	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro III	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro IV	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro V	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro VI	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro 0 senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro I senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro II senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro III senza FAP	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, I, II	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro IV senza FAP	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 Euro IV diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro V senza FAP	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 diesel Euro V con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa pari a Euro VI (cfr. nota B)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro VI (cfr. nota B)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red
Autobus M2, M3 Altre alimentazioni (ad eccezione dei bifuel gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, I, II)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

NOTE

- A) non sono soggetti al divieto i veicoli GPL, metano, bifuel, ibridi, idrogeno ed elettrici, ad eccezione dei veicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2 (fatte salve ulteriori disposizioni regionali in materia)
- B) i veicoli speciali e ad uso specifico di classe Euro 6 / VI nonché gli autoveicoli pesanti ed autobus di classe Euro VI saranno derogati dalle limitazioni fino almeno al 17° anno dalla data di prima immatricolazione (fatte salve le disposizioni regionali in materia)

3.1.6 Le regole di accesso per motoveicoli e ciclomotori

Le regole proposte per l'accesso ad "Area C" per i motoveicoli e i ciclomotori sono allineate alla disciplina di "Area B", pertanto sono le seguenti:

- da gennaio 2019, divieto di accesso per motoveicoli e ciclomotori a miscela (motore a due tempi) Euro 0 ed Euro 1 (in analogia a quanto disposto dai provvedimenti regionali);
- dal 1° ottobre 2019, divieto di accesso per motoveicoli e ciclomotori a gasolio Euro 0 ed Euro 1, in quanto anch'essi caratterizzati da alte emissioni di particolato atmosferico allo scarico;
- dal 1° ottobre 2024, divieto di accesso per motoveicoli e ciclomotori a miscela (motore a due tempi) Euro 2, motoveicoli e ciclomotori a gasolio Euro 2, nonché per motoveicoli e ciclomotori a benzina (motore a quattro tempi) Euro 0 ed Euro 1. I primi sono veicoli caratterizzati ancora da alte

- emissioni di particolato atmosferico allo scarico, i secondi sono caratterizzati da emissioni di ossidi di azoto comparabili a quelle degli autoveicoli leggeri a benzina di analoga classe tecnologica;
- dal 1° ottobre 2025, divieto di accesso per motoveicoli e ciclomotori a miscela (motore a due tempi) Euro 3, motoveicoli e ciclomotori a gasolio Euro 3, nonché per motoveicoli e ciclomotori a benzina (motore a quattro tempi) Euro 2, per motivazioni del tutto analoghe a quelle del precedente alinea;
 - dal 1° ottobre 2028, divieto di accesso per motoveicoli e ciclomotori a benzina (motore a quattro tempi) Euro 3, a motivo delle emissioni di ossidi di azoto;
 - dal 1° ottobre 2030, divieto di accesso per motoveicoli e ciclomotori a gasolio Euro 4 ed Euro 5, nonché per motoveicoli e ciclomotori a miscela (motore a due tempi) Euro 4. Pur essendo caratterizzati a livelli emissivi di ossidi di azoto analoghi a quelli degli autoveicoli leggeri di pari categoria, si propone che il termine del divieto sia postposto per non rendere eccessivamente penalizzante la regolamentazione per queste classi.

Figura 3.6. Schema delle regole di accesso ad 'Area C' per motoveicoli e ciclomotori

Tipologia veicolo		01/2019	10/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Motoveicoli	Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 2	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 3	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 4	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 1	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 2	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 3	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 4	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a benzina 4 tempi di classe Euro 0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a benzina 4 tempi di classe Euro 1	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a benzina 4 tempi di classe Euro 2	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a benzina 4 tempi di classe Euro 3	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a benzina 4 tempi di classe Euro 4	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Motoveicoli e ciclomotori a benzina 4 tempi di classe Euro 5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	
	Altre alimentazioni (ad eccezione di bifuel gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2)		Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

3.2 Le regole per il pagamento della somma di accesso

Le regole di esenzione al pagamento del ticket di ingresso in 'Area C' potranno essere utilizzate al fine di favorire, progressivamente e in maniera compatibile con l'offerta del mercato di tecnologie alternative, la progressiva diffusione di una mobilità che riduca l'utilizzo (e in prospettiva ne faccia a meno) di carburanti fossili.

Attualmente, tra gli autoveicoli che possono accedere ad 'Area C', gli unici ad accesso libero sono gli autoveicoli elettrici e, temporaneamente, gli autoveicoli

ibridi dotati di un motore endotermico e uno elettrico. A differenza di altre tecnologie alternative a benzina e gasolio, agli autoveicoli ibridi è stato prolungato il periodo di esenzione dal pagamento del ticket di ingresso in quanto per essi era stato riconosciuto opportuno concedere deroghe articolate nel tempo, innanzi tutto in virtù degli immediati vantaggi ambientali che se ne dedurrebbero in termini di riduzione delle emissioni particolato atmosferico da freni e delle emissioni di rumore, ma anche in relazione al fatto che la loro ulteriore diffusione potrebbe incentivare il miglioramento di motori elettrici e di sistemi di accumulo di energia elettrica nonché dell'infrastruttura per la fornitura di energia elettrica per trazione.

Infatti, con 'Area C' l'Amministrazione Comunale aveva individuato i veicoli elettrici come "l'unica categoria meritevole di esenzione dal pagamento in quanto ad emissione zero", sottintendendo dunque che, dal punto di vista ambientale, 'Area C' si propone di favorire un modello di mobilità privata che faccia uso totalmente o prevalentemente di veicoli elettrici. Tuttavia, il numero di veicoli elettrici in ingresso ad 'Area C' sta crescendo a ritmi molto blandi, pertanto è stato ritenuto opportuno individuare strategie transitorie tendenti a favorire progressivamente lo sviluppo della mobilità elettrica (considerato il limite rappresentato dai costi di acquisto e dall'autonomia delle batterie), in particolare mantenendo un vantaggio competitivo anche per la categoria dei veicoli ibridi.

I veicoli ibridi sono invece dotati di due motori, uno endotermico (normalmente a benzina o gasolio) e uno elettrico, e sui quali coesistono due o più modalità di accumulo di energia elettrica per la produzione di energia meccanica. Vi sono svariate modalità progettuali per combinare l'operatività dei due motori e immagazzinare l'energia elettrica, e non è possibile raggruppare i "veicoli ibridi" in un'unica categoria. In linea di massima si possono distinguere almeno le seguenti differenti tipologie principali:

- "Full Hybrid Electric Vehicles" (HEV), ovvero veicoli che possono essere avviati col solo motore elettrico, il quale è in grado da solo di far avanzare il veicolo su un ciclo di guida normalizzato. Sono disponibili sul mercato veicoli ibridi di tipo sia benzina-elettrico che gasolio-elettrico;
- "Plug-In Hybrid Electric Vehicles" (PHEV), veicoli dotati di batterie per il motore elettrico che possono essere ricaricate con una spina da una fonte di energia elettrica esterna, in modo da evitare o limitare la ricarica attraverso il motore endotermico. Anch'essi possono essere sia benzina-elettrico sia gasolio-elettrico;
- "Range Extended Electric Vehicles" (REEV), veicoli a trazione esclusivamente elettrica e per i quali il motore endotermico ha un ruolo ausiliario. Il motore elettrico viene usato per la marcia del veicolo, mentre il motore a combustione interna viene utilizzato solo nel caso in cui la batteria necessitasse di una ricarica. Il motore termico ha, dunque, la sola funzione di estendere l'autonomia del motore elettrico fino a qualche centinaio di chilometri.


Attualmente non appare possibile distinguere i differenti tipi di ibridi a partire dalle caratteristiche elencate nella carta di circolazione, tuttavia almeno per le autovetture è possibile identificare dei valori-soglia di emissione di CO₂ (anidride carbonica) tramite i quali distinguere, in prima battuta, le tecnologie ibride sopra elencate.


In particolare, consultando la "Guida sul risparmio di carburanti e sulle emissioni di CO₂ delle autovetture", periodicamente aggiornata dai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e dei Trasporti (ultimo aggiornamento alla data di redazione del presente documento: 2016), si può osservare come:

- le emissioni di CO₂ di autovetture ibride "Full Hybrid Electric" (51 modelli benzina-elettrico e 10 modelli gasolio-elettrico) variano da 70 a 164 g/km;
- le emissioni di CO₂ di autovetture ibride "Plug-In" (16 modelli benzina-elettrico e 2 modelli gasolio-elettrico) variano da 39 a 84 g/km;
- le emissioni di CO₂ di autovetture elettriche "Range-Extended" (solo due modelli) variano da 13 a 27 g/km.

Indicazioni così dettagliate al momento non sono disponibili per gli autoveicoli trasporto cose. Inoltre, i valori di emissione di CO₂ delle autovetture sono tendenzialmente inferiori rispetto a quelli dei veicoli commerciali. Al 2015, il valore delle emissioni di CO₂ del parco medio europeo autovetture si aggirava intorno a 120 g/km, quello del parco medio europeo commerciali leggeri intorno a 160 g/km. Pertanto, valori-soglia calibrati per le autovetture non sarebbero adeguati per i veicoli commerciali.

Figura 3.7. Andamento storico e valori target europei per le emissioni medie di CO₂ per le autovetture (sopra) e per i veicoli trasporto cose leggeri (sotto)





Fonte immagini: International Council on Clean Transportation, gennaio 2018

Infine, i dati rilievi di traffico ai varchi di 'Area C' aggiornati a giugno 2018 indicano che il numero di accessi ad 'Area C' di autovetture ibride ammontano al 15% del totale dei transiti delle autovetture, mentre i veicoli trasporto cose ibridi costituiscono solo l'1% del totale dei transiti di veicoli trasporto cose.

Tutto ciò premesso, le informazioni attualmente a disposizione suggeriscono che al momento appaia prematuro pensare a nuove politiche di regolamentazione per i veicoli trasporto cose ibridi, per i quali sembra opportuno prolungare ulteriormente il periodo di esenzione dal pagamento del ticket di ingresso.

Per le autovetture, invece, l'esenzione dal pagamento potrebbe essere rimodulata nel tempo in modo da favorire veicoli sempre più simili agli elettrici 'puri', ed in particolare si propone il seguente percorso:

1. mantenere l'esenzione dal pagamento dei ticket di ingresso fino al 1° ottobre 2023 solo per le autovetture ibride aventi emissioni di CO₂ non superiori a **75 g/km**.

Questo valore-soglia è uno di quelli scelti anche dalla città di Londra per concedere incentivi economici per l'acquisto di veicoli nuovi. In base alla citata Guida ministeriale sulle emissioni di CO₂, tale valore-soglia sarebbe rispettato da 2 modelli (su 61) di auto ibride "Full Hybrid", da 15 modelli (su 18) di auto ibride "Plug-In" e da entrambi i modelli di auto elettriche "Range-Extended";

2. mantenere l'esenzione dal pagamento dei ticket di ingresso fino al 1° ottobre 2030 solo per le autovetture ibride aventi emissioni di CO₂ non superiori a **50 g/km**.

Questo valore-soglia è il secondo scelto dalla città di Londra per concedere incentivi economici più alti per l'acquisto di veicoli nuovi. Inoltre,

dal 2018 le nuove licenze di taxi londinesi sono concesse solo per veicoli con emissione di CO₂ inferiori a 50 g/km.

In base alla già citata Guida ministeriale sulle emissioni di CO₂, tale valore-soglia non sarebbe rispettato da nessuno dei 61 modelli di auto ibride "Full Hybrid", da 11 modelli (su 18) di auto ibride "Plug-In" e da entrambi i modelli di auto elettriche "Range-Extended";

3. mantenere l'esenzione dal pagamento sino alla data del 30 settembre 2019 (così come attualmente previsto) per le autovetture ibride con contributo emissivo di CO₂ > 75 g/km.
4. mantenere l'esenzione dal pagamento sino alla data del 30 settembre 2023 per tutti gli autoveicoli ibridi diversi dalle autovetture (classi M2, M3, N1, N2, N3), data entro la quale tale esenzione dovrà essere riconfermata o modificata.

3.3 Le misure di accompagnamento al provvedimento per i residenti

Viste le diverse esigenze di mobilità e il riconoscimento di una specifica necessità di mobilità di scambio con le aree esterne in relazione alla localizzazione della residenza all'interno dell'area soggetta alla disciplina di "Area C", si propone di posticipare al 1° ottobre 2019, rispetto al previsto termine di decorrenza del 1° ottobre 2018, il divieto di accesso per i veicoli alimentati a gasolio Euro 4 nella disponibilità di residenti all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni ed equiparati. In particolare, è posticipata sino al 31.12.2018 la vigente disciplina secondo cui possono accedere con 40 accessi annui gratuiti oltre i quali possono accedere dietro pagamento della somma agevolata pari ad € 2,00.

A partire dal 1° gennaio 2019 saranno invece riconosciuti loro solo 40 accessi da effettuare entro il termine del 30 settembre 2019. Al termine dei 40 accessi e comunque oltre tale termine non sarà più riconosciuta loro alcuna possibilità di accesso e circolazione.

3.4 Divieto di accesso per veicoli trasporto cose

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1907/2016 del 18.11.2016 è stato istituito all'interno della stessa ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C" il divieto di accesso dalle ore 08.00 alle ore 10.00, di tutti i giorni da lunedì a venerdì feriali, per i veicoli destinati al trasporto cose ad eccezione dei veicoli elettrici.

In deroga al suddetto divieto è stata prevista la possibilità di accedere in via sperimentale a determinate categorie di veicoli.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1751/2017 del 06.10.2017 è stato deliberato di proseguire, sino al 30 settembre 2018, il periodo sperimentale nel

corso del quale il suddetto divieto di accesso per i veicoli destinati al trasporto cose, non si applica ai seguenti veicoli:

- veicoli classificati come furgone isoterico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- veicoli adibiti a trasporto di merci alimentari deperibili destinate a esercizi di somministrazione, rivendite o eventi, interni alla ZTL, con inizio attività dopo le ore 9:00;
- veicoli destinati al trasporto di cose uso di terzi;
- veicoli appartenenti alla categoria "veicoli di servizio" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 588/2013 e s.m.i. in relazione a documentati interventi in emergenza, così specificati:
 - veicoli destinati al trasporto cose e veicoli speciali intestati ad una impresa attiva iscritta alla Camera di Commercio - Codici ATECORI 2007 sezione D, divisione 35; sezione E, divisione da 36 a 39; Sezione J, divisione 61, registrati nel sistema MyAreaC come "veicoli di servizio" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 588/2013 e s.m.i., nella disponibilità di società di imprese che svolgono attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti come specificato dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46;
 - i veicoli registrati nel sistema MyAreaC come "veicoli di servizio" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 588/2013 e s.m.i., il cui intervento non programmabile, all'interno della ZT, non è procrastinabile in quanto indispensabile a garantire il regolare esercizio di un'attività economica nella fascia oraria d'interesse;
- veicoli utilizzati da fiorai per l'allestimento di cerimonie e di eventi;
- autofunebri;
- trasporto farmaci urgenti;
- veicoli adibiti al trasporto e consegna di bevande presso ristoranti siti all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni che necessitano un approvvigionamento nella prima fascia mattutina.

Durante il suddetto periodo sperimentale, da un confronto costante con i vari portatori d'interesse, è emersa la necessità in integrare l'elenco dei soggetti derogati al divieto di accesso dalle ore 08.00 alle ore 10.00 con la seguente categoria qui di seguito proposta:

- i veicoli trasporto cose nella disponibilità di ingegneri e architetti, regolarmente iscritti presso i rispettivi ordini professionali per consentire il trasporto delle attrezzature connesse allo svolgimento della professione all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni.

Il periodo di sperimentazione sino al 30 settembre 2018 è funzionale ad avere una base di dati consolidata in modo da valutare l'effettiva portata della misura derogatoria.

Alla luce della disciplina di "Area B", che andrà a regolamentare la circolazione veicolare su tutto il territorio comunale, e dei conseguenti effetti anche sulla ZTL Cerchia dei Bastioni "Area C", si propone di posticipare il termine della suddetta sperimentazione al 30 settembre 2019 per avere un monitoraggio ed una valutazione più complessiva alla luce anche delle novità proposte col presente provvedimento.

4. SINTESI DEGLI EFFETTI ATTESI DELLE MISURE

Si riporta, di seguito, una sintesi degli effetti attesi dalle modifiche delle regole di accesso in "Area C" che entreranno progressivamente in vigore a partire da ottobre 2018 e successivamente nel corso del 2019, secondo quanto già previsto dall'attuale disciplina della ZTL "Cerchia dei Bastioni" e dalle ulteriori modificazioni proposte nella presente relazione tecnica, rimandando a successive analisi per gli effetti specifici sulla circolazione in "Area C" dal 2020 in avanti, tenendo anche conto che gli effetti complessivi sulla città di Milano dell'introduzione della disciplina di "Area B" (che viene ricalcata anche da "Area C", come sopra già illustrato) sono già stati illustrati nella DGC 1366/2018 istitutiva della ZTL "Area B".

4.1 Effetti attesi sulla congestione

4.1.1 Autoveicoli trasporto cose diesel pesanti Euro IV senza FAP

Il 1° ottobre 2018 entrerà in vigore il divieto di accesso per gli autoveicoli destinati al trasporto cose alimentati a gasolio Euro IV senza FAP, classificabili come "Diesel Pesanti".

Il numero medio giornaliero di accessi di veicoli trasporto cose Euro 4 / IV senza dispositivi antiparticolato è decisamente diminuito dal 2017 al 2018: infatti, il 16 ottobre 2017 è entrato in vigore il divieto di accesso alla ZTL "Area C" per i veicoli destinati al trasporto cose a gasolio Euro 4 senza FAP classificati come "Diesel Leggeri". Questo divieto ha fatto sì che, tra i primi sette mesi del 2017 e i primi sette mesi del 2018, il numero di veicoli diesel senza FAP destinati al trasporto cose, speciali e specifici sia diminuito dell'80% circa, passando in media da circa 1.230 transiti al giorno a circa 230 transiti al giorno.

Di questi ultimi, il numero di accessi attribuibili a veicoli pesanti Euro IV senza FAP non autorizzati è molto contenuto, intorno a 4 o 5 al giorno.

Pertanto, ci si attende che l'attuazione di tale divieto non comporti significative variazioni sul traffico medio giornaliero entrante in "Area C".

4.1.2 NCC superiori a 9 posti Euro IV senza FAP

Il 1° ottobre 2018 entrerà in vigore il divieto di accesso anche per gli autoveicoli alimentati a gasolio Euro 4 senza FAP destinati all'autonoleggio con conducente - NCC - superiori a nove posti, classificabili come "Diesel Pesanti".

Anche in questo caso ci si attende che l'attuazione di tale divieto non comporti significative variazioni sul traffico medio giornaliero entrante in "Area C", dato che in "Area C" entra in media un numero di NCC a gasolio Euro 4 senza FAP con un numero di posti superiore a 9 pari a circa 15 al giorno.

4.1.3 Estensione del periodo di vigenza di "Area C" dalle 18:00 alle 19:30 per il giovedì

Come già riportato in precedenza, al fine di allineare le disposizioni di "Area B" e "Area C", si propone di modificare l'orario di vigenza della disciplina "Area C" nella giornata feriali del giovedì, prevedendo l'applicazione della disciplina nel suo complesso – inclusi il divieto per i veicoli superiori a metri 7,50 ed il pagamento della somma di accesso – dalle ore 07.30 alle 19.30.

Sulla base dei dati rilevati nel 2018 ai varchi di accesso di "Area C", si stima che tale adeguamento possa comportare (nei giorni feriali di giovedì) una riduzione di circa 1.800 accessi giornalieri alla ZTL (al netto degli spostamenti che verrebbero comunque effettuati dopo le ore 19:30), pari a circa il 2% del traffico medio giornaliero diurno in "Area C".

4.1.4 Autoveicoli a doppia alimentazione gasolio-gas

In ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 449/2018, si propone che sia vietato l'accesso ad autoveicoli con doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.

Tali tecnologie sono ancora di nicchia, e infatti non risultano al momento accessi ad "Area C" di veicoli di tal genere.

Per completezza di informazione, il numero medio giornaliero di accessi ad "Area C" compiuti da autoveicoli a doppia alimentazione gasolio-gas di classe Euro 3 o superiore è compreso tra 10 e 15, di cui circa la metà effettuati da veicoli di servizio.

4.1.5 Autoveicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico

L'assoggettamento alle regole del divieto di accesso ad "Area C" dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico interesserà circa 25 accessi al giorno di veicoli NCC a gasolio di classe fino a Euro 4 / IV senza FAP e circa 130 accessi al giorno di taxi a gasolio di classe fino a Euro 4.

Inoltre, saranno interessati dalle regole di "Area C" anche altri 45 circa accessi al giorno di NCC a gasolio Euro 4 / IV con FAP e circa 140 accessi di taxi a gasolio Euro 4 con FAP (gli accessi di veicoli Euro 3 gasolio con FAP sono solo 2 o 3 al giorno). Si tratta quasi esclusivamente di FAP di serie, pertanto le date alle quali saranno assoggettati al divieto di accesso questi veicoli dipendono dalle caratteristiche del Filtro Antiparticolato e della presenza o meno sulla carta di circolazione delle necessarie informazioni.

4.1.6 Autoveicoli a gasolio con FAP di residenti

Se gli autoveicoli a gasolio senza FAP appartenenti a residenti in "Area C" sono già assoggettati a regolamentazione, in base alle regole sopra illustrate saranno assoggettati anche quelli dotati di Filtro Antiparticolato. La data di assoggettamento dipende dalle caratteristiche del Filtro Antiparticolato e della presenza o meno sulla carta di circolazione delle necessarie informazioni.

Il numero medio di accessi giornalieri ad "Area C" di autoveicoli diesel Euro 4 con FAP appartenenti a residenti ed equiparati è risultato, nei primi sette mesi del 2018, pari a circa 470, contro i 138 accessi di autoveicoli diesel Euro 4 senza FAP.

4.1.7 Autoveicoli a benzina Euro 1

Nel corso dei primi sette mesi del 2018 sono stati registrati in media 34 accessi al giorno di autoveicoli a benzina Euro 1, di cui 5 autorizzati e 8 residenti.

4.1.8 Autoveicoli a gasolio con FAP

L'assoggettamento alle regole di "Area C" degli autoveicoli a gasolio con FAP interesserà un numero molto limitato di veicoli diesel Euro 3 con FAP (circa 10 accessi al giorno, di cui la maggior parte autobus) e circa 3.000 accessi al giorno di veicoli diesel Euro 4 con FAP, quasi tutti di serie, di cui il 55% (pari a circa 1.660 al giorno) sono relativi a veicoli paganti, il 14% (pari a circa 470 al giorno) sono relativi a veicoli appartenenti a residenti e i rimanenti (circa 870 al giorno) sono dovuti a veicoli autorizzati o di servizio.

4.1.9 Autoveicoli ibridi

Nei primi sette mesi del 2018, il numero medio giornaliero di accessi ad "Area C" di autoveicoli ibridi è risultato pari a circa 11.830, quasi esclusivamente dovuti ad autovetture benzina-elettrico: infatti, gli accessi giornalieri di veicoli ibridi trasporto cose è risultato pari a circa 55 (0,5% della totalità degli accessi di veicoli ibridi) e gli accessi giornalieri di autoveicoli gasolio-elettrici è risultato pari a circa 112 (0,9% della totalità degli accessi di veicoli ibridi).

Di questi, tuttavia, per quasi il 70% risultano effettuati da veicoli di servizio. Il rimanente 31%, pari a circa 3.700 accessi, potrebbe essere effettuato da veicoli che ad oggi non richiedono alcun tipo di autorizzazione, in quanto esentati dal pagamento del ticket di ingresso, ma che potrebbero richiederlo una volta adottate le nuove regole di pagamento. Pertanto, non è possibile dare una stima del numero di accessi giornalieri che saranno realmente assoggettati a pagamento.

Inoltre, non sono disponibili dati relativi alla percentuale di veicoli ibridi caratterizzati da un valore di emissione di CO₂ non superiore a 75 g/km, e non è possibile nemmeno effettuare delle stime in quanto i dati di vendita non sono sufficientemente dettagliati in tal senso. Inoltre, il mercato è in forte evoluzione e diversi modelli che ora risultano tra i 10 ibridi più venduti in Italia non sono nemmeno presenti nella citata Guida ministeriale sul risparmio di carburanti e sulle emissioni di CO₂ delle autovetture.

È presumibile, tuttavia, ipotizzare che la maggior parte delle autovetture ibride in circolazione siano caratterizzate da un valore di emissione di CO₂ superiore a 75 g/km.

4.1.10 Motoveicoli a miscela ed a gasolio Euro 0 – Euro 1

Le future regole di "Area C" prevedono l'assoggettamento ai divieti di accesso alla ZTL anche per motoveicoli e ciclomotori, tuttavia non sono disponibili dati di monitoraggio sperimentale relativi ai ciclomotori, pertanto le seguenti note si riferiscono ai soli motoveicoli.

Al fine di fornire comunque un'indicazione numerica, si tenga conto che il parco ciclomotori costituisce circa il 10% della totalità dei motoveicoli e ciclomotori circolanti sulle strade di Milano.

Nei primi sette mesi del 2018, il numero medio giornaliero di accessi ad "Area C" identificati come dovuti a motoveicoli è risultato pari a circa 25.000.

Di questi, motoveicoli a gasolio Euro 0 ed Euro 1 sono pressoché assenti, mentre i motoveicoli a miscela Euro 0 ed Euro 1 sono rilevati ai varchi di "Area C" per circa 70 – 80 accessi al giorno.

4.2 Effetti attesi sulle emissioni atmosferiche da traffico stradale

La valutazione degli effetti delle regole di accesso ad "Area C", in termini di riduzione delle emissioni atmosferiche da traffico stradale, è stata eseguita utilizzando, per le oltre 200 tipologie veicolari considerate, i fattori di emissione ricavati dal modello COPERT 5.0. Il modello COPERT è l'implementazione informatica della metodologia ufficiale europea della stima delle emissioni

atmosferiche descritta nella EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook.

In analogia con quanto già effettuato per "Area B", ove necessario il dataset dei fattori di emissione ricavati dal modello COPERT è stato opportunamente completato, sulla base di referenziate ed autorevoli informazioni tecnico-scientifiche, in quanto non tutte le categorie veicolari usualmente considerate sono contemplate dalla metodologia europea.

Sintetizzando i risultati ottenuti, a seguito dell'analisi effettuata si può concludere che:

- visto il numero molto limitato di accessi interessati dalle regole di prossima attuazione, per il 1° ottobre 2018 non ci si attendono significative variazioni sui livelli emissivi dovuti al traffico circolante in "Area C";
- analogamente, non ci si attendono significative riduzioni dei livelli emissivi dovuti al traffico circolante in "Area C" a seguito dell'introduzione dei divieti per ciclomotori e motocicli previsti per il 2019;
- l'insieme degli altri divieti di accesso per motivi ambientali e previsti per il 2019 dovrebbe consentire una diminuzione almeno del 9% delle emissioni di PM10 allo scarico e del 2% degli ossidi di azoto prodotti dal traffico circolante in "Area C". In funzione di quale sarà la percentuale di veicoli diesel con FAP dotati di dispositivi antiparticolato non efficienti oppure non riportanti le necessarie informazioni sulla carta di circolazione, la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto potrebbe arrivare fino al 6%;
- l'estensione dell'orario di vigenza di "Area C" nei giorni di giovedì feriali dalle 18:00 alle 19:30 dovrebbe comportare una riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici da traffico stradale inferiore all'1%;
- come già riportato nel paragrafo 4.1.9, la mancanza di informazioni sufficientemente complete impedisce di effettuare una stima attendibile dell'effetto dell'introduzione del pagamento del ticket di ingresso per le autovetture ibride. In linea di massima, tale misura potrebbe ridurre fino al 2-3% le emissioni di PM10 totale (attriti inclusi) prodotto dal traffico circolante in "Area C".

RELAZIONE TECNICA

Il presente volume è stato redatto secondo le procedure e le istruzioni del Sistema Qualità di Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl ed è composto dai seguenti documenti:

180480044_00.docx

Relazione

Il Dirigente Responsabile di Area

~~Ing. Stefano Riazzola~~

Allegato 2

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariangela Zaccaria

**Misure di contenimento del traffico veicolare.
Modifiche alla disciplina di accesso alla ZTL "Cerchia dei Bastioni" "Area C"**

TABELLE DELLE REGOLE DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE

elaborato:		Tabelle		codifica: 180480045_00
data:		18/09/2018	Marco Bedogni	revisione: 00
redatto:		Marco Bedogni	Marco Bedogni	verificato:
approvato:		Bruno Villavecchia		

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariangela Zaccaria

Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl

Sede Legale: Via Tommaso Pini, 1 – 20134 Milano

Telefono +39 02 8846 7298

Fax + 39 02 8846 7349

e-mail: info@amat-mi.it

Tutti i diritti sono riservati

Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione anche parziale dei testi sono riservati;
l'eventuale utilizzo e pubblicazione anche di parti di testo, delle tavole o delle tabelle dovrà prevedere la citazione della fonte.

Tabella delle regole di accesso ad 'Area C' per le autovetture (M1) ad eccezione di residenti e veicoli destinati al trasporto pubblico

Tipologia veicolo	01/2019	10/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Autovetture Euro 0 benzina													
Autovetture Euro 1 benzina													
Autovetture Euro 2 benzina													
Autovetture Euro 3 benzina													
Autovetture Euro 4 benzina													
Autovetture Euro 5 benzina													
Autovetture Euro 6 benzina													
Autovetture Euro 0 diesel senza FAP													
Autovetture Euro 1 diesel senza FAP													
Autovetture Euro 2 diesel senza FAP													
Autovetture Euro 3 diesel senza FAP													
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4													
Autovetture Euro 4 diesel senza FAP													
Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione													
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4													
Autovetture a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2													
Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km													
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4													
Autovetture Euro 5 diesel													
Autovetture Euro 6 diesel A-B-C acquistate dopo 31.08.2018													
Autovetture Euro 6 diesel A-B-C acquistate prima del 31.08.2018													
Autovetture Euro 6 diesel D_TEMP - D													
Autovetture GPL, metano, bifuel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A)													

Trasporto persone

Tabella delle regole di accesso ad 'Area C' per le autovetture (M1) di residenti o destinate al trasporto pubblico

Tipologia veicolo	01/2019	10/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Autovetture Euro 0 benzina													
Autovetture Euro 1 benzina													
Autovetture Euro 2 benzina													
Autovetture Euro 3 benzina													
Autovetture Euro 4 benzina													
Autovetture Euro 5 benzina													
Autovetture Euro 6 benzina													
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP -residenti													
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4 - residenti													
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP -servizi trasporto pubblico													
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4 -servizi trasporto pubblico													
Autovetture Euro 3 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione													
Autovetture a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2													
Autovetture Euro 4 diesel senza FAP													
Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km													
Autovetture Euro 4 diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione													
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4													
Autovetture Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km													
Autovetture Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4													
Autovetture Euro 5 diesel													
Autovetture Euro 6 diesel A-B-C acquistate dopo 31.08.2018													
Autovetture Euro 6 diesel A-B-C acquistate prima del 31.08.2018													
Autovetture Euro 6 diesel D_TEMP - D													
Autovetture GPL, metano, bifuel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0,1,2), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A)													

Trasporto persone

Tabella delle regole di accesso ad 'Area C' per i veicoli trasporto cose – parte 1

Tipologia veicolo	01/2019	10/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Autoveicoli Euro 0 benzina													
Autoveicoli Euro 1 benzina													
Autoveicoli Euro 2 benzina													
Autoveicoli Euro 3 benzina													
Autoveicoli Euro 4 benzina													
Autoveicoli Euro 5 benzina													
Autoveicoli Euro 6 benzina													
Autoveicoli Euro 0 diesel senza FAP													
Autoveicoli Euro 1 leggeri e Euro I pesanti diesel senza FAP													
Autoveicoli Euro 2 leggeri e Euro II pesanti diesel senza FAP													
Autoveicoli Euro 3 leggeri e Euro III pesanti diesel senza FAP													
Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3 leggeri diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4													
Autoveicoli Euro 0, I, II, III pesanti diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV													
Autoveicoli Euro 4 diesel leggeri senza FAP													
Autoveicoli diesel Euro IV pesanti senza FAP													
Autoveicoli Euro 3 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione													
Autoveicoli Euro III pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione													
Autoveicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2													
Autoveicoli Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km													
Autoveicoli Euro 4 leggeri diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione													
Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4													
Autoveicoli Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh													
Autoveicoli Euro IV pesanti diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione													

Trasporto cose

Tabella delle regole di accesso ad 'Area C' per i veicoli trasporto cose – parte 2

Tipologia veicolo	01/2019	10/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV pesanti diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV													
Autoveicoli Euro 5 diesel leggeri N1													
Autoveicoli diesel Euro V pesanti senza FAP													
Autoveicoli Euro 3, 4 leggeri diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km													
Autoveicoli Euro 0, 1, 2, 3, 4 leggeri diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4													
Autoveicoli Euro III, IV pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh													
Autoveicoli Euro 0, I, II, III, IV pesanti diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV													
Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione													
Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI													
Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati dopo 31.12.2018													
Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri A-B-C acquistati prima del 31.12.2018													
Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh													
Autoveicoli Euro V pesanti diesel con FAP after-market e con classe massa particolato pari a Euro VI													
Autoveicoli Euro 6 diesel leggeri D_TEMP - D													
Autoveicoli trasporto cose pesanti diesel Euro VI (cfr. nota B)													
Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di qualsiasi classe Euro diesel con FAP o che certifichino l'impossibilità ad installare un FAP (cfr. nota B)													
Autoveicoli GPL, metano, bifuel (ad eccezione di gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2), ibridi, idrogeno ed elettrici (cfr. nota A)													

Trasporto cose

Tabella delle regole di accesso ad 'Area C' per gli autobus (M2, M3) ad eccezione dei veicoli destinati al trasporto pubblico

Tipologia veicolo	01/2019	10/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro II													
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro III													
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro IV													
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro V													
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro VI													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro 0 senza FAP													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro I senza FAP													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro II senza FAP													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro III senza FAP													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro IV senza FAP													
Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV													
Autobus M2, M3 Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione													
Autobus M2, M3 a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, I, II													
Autobus M2, M3 Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh													
Autobus M2, M3 Euro IV diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione													
Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV													
Autobus M2, M3 Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh													
Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro V senza FAP													
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione													
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI													
Autobus M2, M3 diesel Euro V con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh													
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa pari a Euro VI (cfr. nota B)													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro VI (cfr. nota B)													
Autobus M2, M3 Altre alimentazioni (ad eccezione dei bifuel gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, I, II)													

Tabella delle regole di accesso ad 'Area C' per gli autobus (M2, M3) destinati ai servizi di trasporto pubblico

Tipologia veicolo	01/2019	10/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro 0													
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro I													
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro II													
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro III													
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro IV													
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro V													
Autobus M2, M3 benzina di classe Euro VI													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro 0 senza FAP													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro I senza FAP													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro II senza FAP													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro III senza FAP													
Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV													
Autobus M2, M3 Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione													
Autobus M2, M3 a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, I, II													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro IV senza FAP													
Autobus M2, M3 Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh													
Autobus M2, M3 Euro IV diesel con FAP di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione													
Autobus M2, M3 Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV													
Autobus M2, M3 Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh													
Autobus M2, M3 Euro 0, I, III, IV diesel con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro V senza FAP													
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione													
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI													
Autobus M2, M3 diesel Euro V con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh													
Autobus M2, M3 Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa pari a Euro VI (cfr. nota B)													
Autobus M2, M3 diesel di classe Euro VI (cfr. nota B)													
Autobus M2, M3 Altre alimentazioni (ad eccezione dei bifuel gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, I, II)													

Autobus

Tabella delle regole di accesso ad 'Area C' per motoveicoli e ciclomotori

Tipologia veicolo	01/2019	10/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 2	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 3	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 4	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 1	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 2	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 3	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 4	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a gasolio di classe Euro 5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a benzina 4 tempi di classe Euro 0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a benzina 4 tempi di classe Euro 1	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a benzina 4 tempi di classe Euro 2	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a benzina 4 tempi di classe Euro 3	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a benzina 4 tempi di classe Euro 4	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Motoveicoli e ciclomotori a benzina 4 tempi di classe Euro 5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Altre alimentazioni (ad eccezione di bifuel gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

LEGENDA

 Nessun divieto

 Divieto di accesso e circolazione permanente

NOTE

Nota A) : non sono soggetti al divieto i veicoli GPL, metano, bifuel, ibridi, idrogeno ed elettrici, ad eccezione dei veicoli a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2 (fatte salve ulteriori disposizioni regionali in materia)

Nota B) : i veicoli speciali e ad uso specifico di classe Euro 6 / VI nonché gli autoveicoli pesanti ed autobus di classe Euro VI saranno derogati dalle limitazioni fino almeno al 17° anno dalla data di prima immatricolazione (fatte salve le disposizioni regionali in materia)

Nota C) : per residenti ed equiparati all'interno della ZTL Cerchia dei Bastioni, per veicoli destinati al trasporto cose Euro 6D (leggeri) ed Euro VI (pesanti), per veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico e per motoveicoli / ciclomotori le regole di accesso ad 'Area C' sono temporalmente allineate a quelle per l'accesso ad 'Area B'

Il presente volume è stato redatto secondo le procedure e le istruzioni del Sistema
Qualità di Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl ed è composto dai seguenti
documenti:

180480045_00 Tabelle

FOGLIO PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Misure di contenimento del traffico veicolare. Modifiche alla disciplina di accesso alla ZTL "Cerchia dei Bastioni" "Area C". Adeguamento della disciplina "Area C" alla disciplina denominata "Area B" approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 del 02.08.2018

**Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione comunale.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

Numero progressivo informatico:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

**IL DIRETTORE
DELL'AREA PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE MOBILITÀ**
Ing. Stefano Riazola
f.to digitalmente

**IL DIRETTORE
DELL'AREA TRASPORTO PUBBLICO**
Dott. Angelo Pascale
f.to digitalmente

Firmato digitalmente da riazola stefano in data 21/09/2018, Angelo Pascale in data 21/09/2018

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Misure di contenimento del traffico veicolare. Modifiche alla disciplina di accesso alla ZTL “Cerchia dei Bastioni” “Area C”. Adeguamento della disciplina “Area C” alla disciplina denominata “Area B” approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 del 02.08.2018. Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione comunale. Immediatamente eseguibile.

Numero progressivo informatico: 3423

Direzione Bilancio ed Entrate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente da COLANGELO ROBERTO in data 21/09/2018

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: Misure di contenimento del traffico veicolare. Modifiche alla disciplina di accesso alla ZTL “Cerchia dei Bastioni” “Area C”. Adeguamento della disciplina “Area C” alla disciplina denominata “Area B” approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 del 02.08.2018. Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione comunale. Immediatamente eseguibile.

Numero proposta: 3423

PARERE DI LEGITTIMITA’

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

Favorevole

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Firmato digitalmente da ZACCARIA MARIANGELA OLGA PIA in data 21/09/2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _1617_ DEL 21/09/2018

Letto approvato e sottoscritto

**IL Sindaco
Giuseppe Sala
Firmato digitalmente**

**IL Vice Segretario Generale Vicario
Mariangela Zaccaria
Firmato digitalmente**

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

**IL Vice Segretario Generale Vicario
Mariangela Zaccaria
Firmato digitalmente**